DCCCLXVI SEDUTA

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1952

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Disegno di legge: « Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi » (2389) (Approvazione):

GRISOLIA . . . . . *Pag.* 35805

Disegno di legge: « Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione » (2396) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (Rinvio della discussione) 35806

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concluso a Roma il 28 novembre 1951 » (2255) (Approvazione) 35806

Disegno di legge: « Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia e relativo allegato concluso a Roma il 29 gennaio 1951 » (2267) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (Rinvio della discussione 35837

Interpellanza (Svolgimento):

CASO 35800
FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 35802
BOSCO 35803

Interrogazioni (Svolgimento):

RUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 35786, 35798
MUSOLINO . . . . . *Pag.* 35786
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 35788
LONGONI 35788
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 35788
PEZZINI 35790
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 35791
GHIDETTI 35792
FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 35792
OGGIANO 35793
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 35794
DI GIOVANNI 35795
TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 35796
BOSCO 35797
ADINOLFI 35798

Proposta di legge di iniziativa del senatore Tartufoli: « Regolazione territoriale delle leggi per il Mezzogiorno » (2422) (Discussione e approvazione):

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 35806
SALOMONE, *relatore* 35806

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 1° ottobre, che è approvato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima, dei senatori Cerica e Menghi al Ministro della difesa (1945), è stata ritirata.

Segue nell'ordine del giorno un'interrogazione del senatore Musolino al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere se non ritenga necessario ed urgente disporre una inchiesta rigorosa sulle attività delle Commissioni comunali di assistenza agli alluvionati della provincia di Reggio Calabria, in particolare dei comuni di Pazzano Taurianova, Bivongi, Careri, San Pantaleo di San Lorenzo, dove le irregolarità e gli arbitrii hanno provocato agitazioni ed accuse ben note ai rispettivi comandi di Stazione dei carabinieri. Soprattutto l'inchiesta dovrebbe essere fatta sul controllo contabile e sulla distribuzione dei generi alimentari, ricevuti dal Comitato provinciale d'assistenza e non regolarmente distribuiti agli aventi diritto » (2038).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dagli accertamenti effettuati in loco nei comuni di Pazzano, Taurianova, Bivongi, Careri e S. Lorenzo, a mezzo di funzionari di Prefettura e a mezzo del Comando di gruppo dei Carabinieri, è risultato in via generale che il servizio assistenza ai sinistrati dalla alluvione nella provincia di Reggio Calabria ha presentato notevoli difficoltà, soprattutto per lo stato di indigenza diffuso nella zona indicata, stato che non sempre è conseguenza diretta e immediata del sinistro subìto, in quanto già preesisteva nella maggior parte della popolazione.

Pertanto, le lagnanze segnalate dall'onorevole Musolino non sono sempre da ascriversi a proteste di persone da considerarsi come veri e propri « sinistrati » ma al desiderio di un numero sempre crescente di bisognosi, non realmente danneggiati dalle alluvioni, di essere ammessi ai benefici dei sinistrati.

È evidente, quindi, che sia la prefettura che i locali comitati comunali non hanno potuto e non possono accogliere tutte le domande di assistenza, e che, pur mantenendosi sul piano di una certa larghezza, hanno dovuto contenere le esigenze assistenziali a casi di sinistro accertato o a casi ad esso assimilabili.

Al riguardo si rileva che talune somme, alle volte, pur non essendo state erogate come sussidi sono state destinate ad immediati ed imprescindibili bisogni degli alluvionati stessi, come ad esempio è avvenuto a Taurianova dove si dovette spendere poco meno di mezzo milione per queste spese di carattere generale, quali l'approvvigionamento idrico della popolazione, i lavori di sgombro di frane, la riattivazione di pozzi, le spese di trasporto di persone sinistrate e di loro cose, di salvataggi e di altre causali. Risulta pertanto che le somme destinate ai sinistrati dalla alluvione sono state spese a favore degli aventi diritto anche se qualche nominativo, pur non avendo rigorosamente i requisiti prescritti per essere considerato sinistrato, è stato convenientemente assimilato ai sinistrati stessi ed ammesso all'assistenza. Risulta pure che la distribuzione sia di generi alimentari, sia di indumenti è proceduta in genere regolarmente a mezzo delle apposite Commissioni comunali costituite in ogni Comune, a somiglianza di quanto è stato fatto anche nel Polesine, e composte dal sindaco, dal Presidente dell'E.C.A., dal maresciallo dei carabinieri, dal parroco e da un cittadino. La Prefettura vigila sul servizio con ogni cura e ciò anche in sede di riscontri contabili; e infine è da escludere che si siano verificati perturbamenti nell'ordine pubblico e particolari lagnanze da parte degli aventi diritto.

Comunque se ci sono dei casi di carattere un po' eccezionale, di sinistrati o meno, lei abbia la cortesia di segnalarli, sia pure in via indiretta e senza darvi pubblicità, ed in casi eccezionali si vedrà la possibilità di un intervento. Ma, come già ho detto, non bisogna dimenticare che molta gente pretende di essere aiutata pur non essendo stata sinistrata; e quindi se essa si trova in condizioni di disagio, ma non a causa delle alluvioni, potrà eventualmente essere sussidiata dall'E.C.A. compatibilmente con le disponibilità, ma non sul fondo pro alluvionati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. Onorevoli colleghi, in sostanza il Sottosegretario conferma quello che la mia

interrogazione lamenta. Bisogna risalire alle prime cause di queste irregolarità e di questi arbitri che si debbono imputare al Ministro Scelba, il quale in quella sventura ha pensato di fare una speculazione politica, in vista delle elezioni amministrative, col nominare le Commissioni comunali tutte di parte sua (sindaco, parroco, maresciallo dei carabinieri, ecc.). Dico questo perchè l'onorevole Mancini in una interrogazione ha fatto presente che questa unilateralità delle Commissioni avrebbe portato degli inconvenienti e che era ingiusto che si estromettessero dalle Commissioni stesse i rappresentanti di altri partiti o di altre organizzazioni. Lo scopo era questo: in vista delle elezioni, bisognava servirsi dei viveri, dei sussidi e degli assegni per farne una distribuzione in senso unilaterale. I sindaci democristiani hanno capito il criterio del Ministro e ne hanno fatto largo uso. Ed ecco che noi abbiamo visto nei comuni di Pazzano, di Taurianova, di Bivongi, di Careri, di San Pantaleo, di San Lorenzo, delle irregolarità gravissime, ed abbiamo riscontrato altri arbitri notevoli anche in altri Comuni (io ho nominato i sopracitati perchè su di essi ho potuto procurarmi i documenti comprovanti).

L'inchiesta che io ho proposto deve essere rigorosamente fatta. Per esempio, nel comune di Pazzano, dove è avvenuta la maggiore irregolarità, dove c'è un sindaco sfacciatamente protetto dalla Democrazia cristiana, perchè la stessa Democrazia cristiana ben conosce che cosa è quel sindaco, è avvenuto che questi, in previsione di qualche inchiesta, ha chiamato i cittadini a cui aveva distribuito dei generi ed ha fatto loro firmare delle dichiarazioni in bianco. Esse sono molte; io ne citerò qualcuna:

« Io sottoscritto Fiorenzo Salvatore fu Rocco, dichiaro di aver ricevuto l'assistenza come alluvionato per il numero di tre persone ecc. Dichiaro di aver sottoscritto un elenco in bianco, dietro richiesta del sindaco ».

Una dichiarazione analoga è quella di Giuseppe de Pace. C'è poi quella di una povera donna analfabeta la quale suona così: « Il valore di ogni buono ammontava a circa lire 2.500; ho ricevuta una somma complessiva di 17.500 lire. Ho firmato una dichiarazione in cui l'elenco dei viveri ricevuti ammontava a lire 26.800, con una differenza quindi di lire 8.500 ».

Queste sono due delle dichiarazioni più importanti.

L'amministrazione di Pazzano fu sottoposta ad inchiesta dal Prefetto. Naturalmente il sindaco si presentò con le dichiarazioni firmate in bianco dai cittadini, per poter dimostrare che quanti viveri erano stati ricevuti tanti ne erano stati distribuiti, mentre essi erano stati assegnati agli amici politici del sindaco, agli alluvionati che non avevano bisogno di assistenza, mettendo fuori quelli che avevano veramente bisogno.

Le spiegazioni che lei, onorevole Bubbio, ci ha fornito non sono esatte. Il Prefetto di Reggio Calabria ha dimostrato in questa occasione una insipienza veramente madornale: egli, nel nominare le Commissioni comunali, avrebbe dovuto dar loro il compito di stabilire quali erano gli alluvionati, compilare l'elenco di essi, sottoporlo a controllo ed infine distribuire viveri e suppellettili in modo da garantire a tutti i cittadini danneggiati dalle alluvioni l'assistenza dovuta. Ma questo non l'ha fatto: ha inviato i viveri al Sindaco senza assicurare la regolare distribuzione. Marescialli dei carabinieri hanno dichiarato che non v'è stata nessuna riunione. Onorevole Bubbio, tutto questo sta ancora succedendo! Si è stabilito di rifare gli elenchi perchè è successo che i fondi per l'assistenza invece che servire a 180 persone sono stati distribuiti a 600 dal sindaco, il che dimostra che egli volle favorire le famiglie in base a criteri politici e non in base al bisogno.

Senatore Bubbio, non mi posso dichiarare soddisfatto perchè tutti gli alluvionati stanno ancora protestando per il fatto che il prefetto di Reggio ha ristretto in tal modo l'elenco degli alluvionati che l'assistenza viene negata a tutta la massa! Da febbraio gli alluvionati non ricevono più nessuna assistenza. Il Parlamento ha votato una legge con la quale si è aumentato di 2 miliardi il fondo di assistenza, ma io desidero che il Ministro dia disposizioni al Prefetto perchè gli alluvionati siano assistiti, se veramente alluvionati, e perchè si formi una Commissione i cui membri non siano soltanto del partito democristiano, ma appartengano a tutte le organizzazioni locali.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Longoni al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conoscere se nella preannunciata compilazione di provvedimenti fiscali riflettenti la estensione della imposta complementare a dividendi non distribuiti di società commerciali, non creda doveroso esentare dai provvedimenti stessi quelle società che siano state sinistrate per eventi di guerra in misura non inferiore al terzo del loro patrimonio. Ciò in considerazione che il disegno di legge riflettente risarcimenti per danni di guerra limita gravemente, e in molti casi anzi esclude, i risarcimenti stessi; cosicchè l'applicazione dei surricordati provvedimenti significherebbe inibizione a dette Società di risorgere pur con le loro sole forze » (2063).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Occorre premettere che l'amministrazione finanziaria già colpisce in complementare gli utili non distribuiti dalle Società anonime quando si tratta di società a carattere familiare, a base azionaria molto ristretta, o comunque di società di comodo o fittizie. Il problema invece di tassare in complementare in ogni caso tutti gli utili non distribuiti è un problema estremamente complesso che può essere affrontato — in sede di nuove norme legislative — solo dopo una lunga disamina e una valutazione di tutte le circostanze del caso, che non ritengo sia il momento di esaminare in questa sede.

In ogni caso, anche quando questo problema, molto complesso, venisse legislativamente risolto, non sorgerebbe, a mio avviso, la questione di una compensazione di crediti per danni di guerra, con redditi tassati in complementare, non solo per la diversità della materia, ma soprattutto per la ragione che la complementare, come tale, colpisce le persone fisiche e non riguarda affatto le società in quanto tali, ed è ordinata ad altri fini, cioè come tributo a carattere personale che non può ovviamente applicarsi ad enti collettivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Longoni per dichiarare se è soddisfatto.

LONGONI. La mia interrogazione è stata un po' intempestiva; però ho voluto anticipatamente interessare all'argomento l'onorevole Ministro perchè è più facile provvedere prima che rimediare dopo ad un eventuale errore. Credo che la mia interrogazione sia inspirata ad un sentimento di equità, che non può essere trascurato. Là dove si parla di patrimonio di società, ho inteso riferirmi alle azioni; ora mi sembra che obbiettive considerazioni debbano esentare questo introito dal tributo di cui si parla e ad ogni modo, essendo in elaborazione ancora la materia, intendo riparlarne quando si saranno potuti vedere i criteri, che inspireranno il Ministero.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Pezzini al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere, in relazione alla dolorosa vicenda dei minatori italiani in Inghilterra, quale sia stata l'azione svolta da parte del Governo italiano e delle sue rappresentanze diplomatiche in Gran Bretagna per tutelare la sorte dei nostri lavoratori, colà trasferiti in virtù di un preciso accordo di emigrazione fra i due Paesi e di libere contrattazioni, e ancora quale azione venga esperita per salvaguardare gli interessi dei nostri connazionali arbitrariamente allontanati dal lavoro nelle miniere » (2074).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Dominedò.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nel rispondere all'interrogazione del senatore Pezzini, sono lieto di fornire tutti i ragguagli possibili al Senato, in relazione alla vicenda che toccò la pubblica opinione alcuni mesi or sono, relativamente ai nostri minatori in Inghilterra. Sullo scorcio del 1951, su invito del Governo britannico, a seguito della visita in Italia del Ministro del lavoro del tempo Rubbens, il quale espresse un alto omaggio ai nostri lavoratori, erano partiti 1.100 minatori italiani, chiamati a lavorare nelle miniere di carbone britanniche.

Era stato predisposto un periodo di apprendistato molto accurato con impossessamento graduale della lingua e conoscenza graduale della vita delle miniere e del lavoro relativo.

Chi vi parla sentì il dovere di recarsi allora a visitare quei centri di addestramento, soprattutto a Dancaster, dove constatò il rispetto per il lavoratore italiano ed una formazione progressiva che poteva promettere bene. Viceversa, dopo un certo periodo di tempo e perdurando la fase di apprendistato, si verificò una crisi per cui per ragioni di carattere sindacale, a seguito di voti, di mozioni, di deliberati dei sindacati locali, si delineò una resistenza contro la partecipazione del lavoro italiano; resistenza che apparve al Governo italiano ed al Paese oltremodo incresciosa, anche perchè non rispondente ai princìpi di libertà del movimento umano consacrati dalle Costituzioni dei Paesi civili. Tanto più incresciosa, e a nostro avviso condannabile, deve ritenersi quella presa di posizione dei sindacati locali, in quanto essa risultò smentita, e perciò condannata, dagli stessi sindacati centrali, dal *National Coal Board*, dai rappresentanti del Governo e dalla stampa britannica. Tuttavia la questione sorse. Credo di poter dichiarare al Senato che il Governo italiano ha tentato di compiere tutto il proprio dovere, con assoluta fermezza, secondo il principio che oggi ispira la nostra politica del lavoro all'estero, per cui noi non chiediamo nulla, non stiamo a rivolgere una domanda, bensì, se del caso, facciamo un'offerta di lavoro che ormai è apprezzato in tutto il mondo.

Con questo atteggiamento di pacata e consapevole dignità, facemmo presente al Governo britannico, attraverso la nostra rappresentanza diplomatica e attraverso contatti avuti qui col rappresentante diplomatico dell'Inghilterra, che la tesi di risoluzione dell'impegno assunto con i nostri minatori era antigiuridica, oltre che offensiva delle esigenze di solidarietà sociale e umana. Era anzitutto antigiuridica perchè il contratto di ingaggio, contratto collettivo applicato ai 1.100 lavoratori, contemplava una clausola la quale, a nostro avviso, involgeva l'obbligo del lavoro a termine per un periodo minimo di due anni. Debbo riconoscere che qui sorse una questione sulla interpretazione giuridica della clausola che secondo noi era impegnativa e secondo il Governo inglese era indicativa. Cosicchè, giunti a questo punto, ritenemmo nostro dovere di porre la questione giuridica sul piano politico.

È proprio questo che determinò la soluzione, comunque a posteriori onorevole per noi, contro le proteste di parte della stampa inglese e particolarmente del « Times », il quale prendendo spunto dalle dichiarazioni rese da parte del Governo italiano, si rammaricava che fosse stato posto sul piano politico un problema che si doveva considerare esclusivamente tecnico e giuridico.

Così a noi non parve, precisamente perchè vi era una lesione del principio di libertà del movimento umano. In conseguenza di tale impostazione e dopo trattative che credo di poter definire laboriose ed appassionate da parte nostra, il risultato è stato il seguente: dei 1.100 lavoratori italiani ingaggiati, 404 sono stati sistemati nella stessa Gran Bretagna con trasferimenti in altre industrie; 75 sono stati assorbiti nelle miniere di carbone del Galles invece che del Lancaster; altri 343 hanno trovato sistemazione nel Belgio, sistemazione concordata liberamente con i nostri lavoratori che hanno preferito optare per questa soluzione. Il residuo, di soli 278 lavoratori su 1.100, è stato rimpatriato dalla Gran Bretagna in Italia. Il trattamento economico sta a dimostrare che la nostra tesi ha prevalso sulla tesi britannica. E lo spiego: secondo la tesi britannica, per cui non vi sarebbe stato impegno a termine, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, era possibile la risoluzione con la semplice indennità di preavviso pari ad una settimana di lavoro (una sterlina). Secondo la nostra tesi, essendo stato violato l'impegno del termine, era doveroso un indennizzo da valutare equitativamente in corrispondenza del danno presuntivo recato al lavoratore non diversamente sistemato per il periodo di lavoro venuto meno. La misura delle indennità concordate sta ad attestare la prevalenza della nostra tesi su quella britannica. Sono state infatti corrisposte le seguenti indennità, oltre il trattamento nel periodo di apprendistato (vitto e alloggio): per tutti i lavoratori trasferiti in altre industrie della Gran Bretagna, lire sterline 25 a testa; per tutti i lavoratori partiti per il Belgio ed ivi sistemati, lire sterline 46 a testa; per i lavoratori non sistemati nè in Inghilterra nè in Belgio, che costituiscono l'aliquota minore, lire sterli-

ne 70 oltre il viaggio, sia ai rimpatriati in Italia sia a quelli trasferiti dall'Inghilterra in Belgio.

Credo di aver riferito scrupolosamente al Senato. In conclusione ritengo di poter dichiarare che, nei limiti delle nostre forze, secondo la nostra coscienza, abbiamo creduto di tener fermo il principio della tutela del lavoratore e del rispetto dei patti convenuti, contro atteggiamenti che non credo tanto offensivi nei confronti di coloro che li hanno subìti, quanto nei confronti di coloro che li hanno determinati. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per dichiarare se è soddisfatto.

PEZZINI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la risposta esauriente che ha voluto dare alla mia interrogazione. Ritengo opportuno che il Paese sia stato informato sul modo nel quale si è conclusa forzatamente questa dolorosa vicenda, col rimpatrio di un'aliquota di nostri minatori e con l'inserimento di un'altra aliquota in altre industrie della stessa Inghilterra o del Belgio. Vicenda conclusa in termini onorevoli, ma che non può dirsi senz'altro archiviata, perchè lascerà certamente qualche strascico amaro.

Non possiamo dimenticare che questo esperimento di emigrazione si era iniziato sotto ben diversi auspici. Ricordo che quando sono sbarcati in Inghilterra i primi nostri minatori, essi sono stati accolti con molti onori ed il nostro Ambasciatore del tempo, Gallarati Scotti, disse in presenza dei rappresentanti inglesi che « una nuova pagina della storia dell'amicizia anglo-italiana si apriva quel giorno ». Queste parole purtroppo, di fronte alla realtà di oggi, rappresentano quasi una beffa. È stata una amara delusione che abbiamo provato.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi sono, però, 20 mila lavoratori nostri assorbiti in altre industrie recentemente.

PEZZINI. Questo increscioso episodio preoccupa anche per le ripercussioni che potrà avere sulla sorte degli altri lavoratori nostri in Inghilterra. Io non dico che sia attribuibile a colpa del Governo italiano il fatto di non essere stato in grado di prevedere la reazione dei minatori inglesi e dei loro sindacati locali di fronte alla immigrazione italiana, ma penso che sia colpa del Governo inglese e della Società mineraria inglese, i quali dovevano sapere quale era lo stato d'animo di intolleranza xenofoba dei minatori inglesi e avrebbero dovuto, comunque, non sottostare ad un ricatto che ha colpito non solo i nostri fratelli lavoratori, ma anche il nostro Paese.

Comunque mi auguro che la soluzione che, mercè l'interessamento delle nostre autorità, è stata data a questa dolorosa vicenda, abbia soddisfatto economicamente, se non moralmente, e nella misura del possibile questi poveri minatori, violentemente estromessi dal loro posto di lavoro in dispregio di un accordo liberamente stipulato. Mi sia consentito, però, di rilevare che a me risulterebbe che non si trattava di un contratto a tempo indeterminato, ma di un contratto biennale; in tal caso, la indennità di 70 sterline che è stata concessa non so se possa esser ritenuta sufficiente.

Non resta che formulare un augurio, proprio per quell'amicizia che deve legare i due popoli, e cioè che non si ripetano più episodi di questa natura, che offendono più chi se ne rende responsabile che non chi ne è vittima e che sono contrari ai princìpi della umana solidarietà.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Ghidetti ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Se ne dia lettura:

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere se sono a conoscenza che i lavori di costruzione a Fontana di Valdobbiadene del sanatorio del Consorzio antitubercolare di Treviso-Venezia sono stati appaltati alla ditta ingegner Ferraro Giovanni da Bassano del Grappa, col ribasso d'asta del 33 per cento circa; se sono a conoscenza inoltre che dal 24 maggio 1951 tutti i lavori sono fermi e che le stesse opere costruite si vanno deteriorando, mentre non sono state ancora liqudate agli operai tutte le loro spettanze nonostante l'opera svolta dalla locale Camera del lavoro; per conoscere infine se, in presenza di una situazione insostenibile per le maestranze del luogo, prive di ogni altra possibilità di lavoro, i Ministri e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica cui la presente interrogazione è rivolta, intendono intervenire: 1° per la tutela dei diritti riconosciuti dei lavoratori;

2° per impedire l'ulteriore deterioramento dei muri costruiti, esposti alle intemperie su una montagna dell'altezza di quasi mille metri; 3° per incrementare l'occupazione operaia e per non compromettere oltre il preventivato funzionamento dell'Istituto, la cui costruzione è stata riconosciuta necessaria e di urgente attuazione, come dimostra l'effettuato concorso finanziario di oltre un centinaio di milioni da parte dello Stato » (2088).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* I due Consorzi provinciali antitubercolari di Treviso e di Venezia intrapresero anni or sono la costruzione del sanatorio di Valdobbiadene. Per il compimento di questa opera l'Alto Commissariato si è impegnato a corrispondere un contributo complessivo di 240 milioni di cui 120 sono già stati erogati. Il progetto, che importa una spesa complessiva di 395.900.000, è stato esaminato a suo tempo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e ritenuto meritevole di approvazione a condizione che vi fossero portate alcune modifiche di carattere tecnico. Le modifiche furono portate, e intervenuta l'approvazione del Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, i Consorzi provinciali antitubercolari di Treviso e di Venezia, in comunione, provvidero ad espletare regolare licitazione per l'appalto dei lavori limitatamente ad un primo lotto di 161 milioni comprendente opere murarie. La gara, a cui parteciparono 54 ditte scelte dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, fu vinta dall'Impresa ing. Giovanni Ferraro di Bassano del Grappa col ribasso del 31,56 per cento sui prezzi di capitolato, e il relativo contratto, stipulato in data 22 agosto 1949 col n. 334 di rep. per il presuntivo importo netto di lire 110.199.503,40, fu reso esecutivo col visto del prefetto di Treviso.

I lavori vennero iniziati il 5 settembre 1949 sotto la direzione di un tecnico di fiducia della stazione appaltante, mentre l'Ufficio del Genio civile di Treviso ebbe l'incarico di esercitare l'alta vigilanza.

I lavori stessi avrebbero dovuto essere ultimati in 300 giorni dalla data della consegna; ma difficoltà di varia natura ne ostacolarono la condotta secondo i termini di contratto, giustificando sospensioni e concessioni di proroghe varie.

Le difficoltà esecutive si sono andate poi aggravando a causa di cedimenti verificatisi nel sottosuolo di fondazione dell'edificio, tanto da rendere necessari nuovi lavori, d'importo superiore al quinto di obbligo contrattuale.

In vista di ciò l'impresa, adducendo anche altri motivi che, a suo parere, invalidavano le basi del vigente suo contratto, ha chiesto con istanza del 19 marzo 1951 diretta alla stazione appaltante che il contratto stesso fosse risolto in via bonaria, con richiamo alle norme dell'articolo 345 della legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e dell'articolo 35 del Regolamento 25 maggio, n. 350, dichiarandosi peraltro disposta a rinunciare a qualsiasi indennizzo che potrebbe spettarle per la parte dei lavori che non ha potuto eseguire.

Su parere favorevole della direzione dei lavori, i due Consorzi provinciali antitubercolari di Venezia e Treviso, cointeressati alla costruzione del Sanatorio, hanno deliberato concordemente di accogliere la domanda dell'impresa.

I relativi atti sono stati esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'8 settembre 1951: il Consiglio stesso ha dato parere favorevole alla risoluzione del contratto.

I due Consorzi sono stati ora invitati a far conoscere se intendono dare attuazione al progetto originario, o preferiscano apportare al medesimo modifiche e riduzioni anche per evitare troppo ingenti spese per il consolidamento delle fondazioni.

L'Alto Commissariato intende che i lavori siano ripresi al più presto e ai due Consorzi sono state fatte premure in tal senso.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al riguardo comunica quanto segue:

« Questo Ministero ebbe ad occuparsi nel settembre 1951, con intervento presso l'impresa in questione, in occasione di vertenze, singole e plurime, relative a mancate ed incomplete corresponsioni salariali.

« In data 16 novembre 1951, a seguito di specifica richiesta di questo Ministero, la Camera del lavoro di Valdobbiadene, precisava che tutte le vertenze erano state composte.

« L'Unione provinciale sindacati lavoratori, interpellata, ha asserito di non essere a conoscenza di vertenze di rilievo, risultando in corso di soluzione solo due vertenze individuali, dovute a differenze salariali.

« La Cassa, nuovamente interpellata, ha precisato che al momento attuale, e insorte posteriormente alla commissione del 16 novembre 1951 sopracitata, sono in corso esclusivamente le sottoindicate vertenze individuali: 1) mancata corresponsione di quindici giorni di salario a sei operai di cava; 2) liquidazione assegni familiari ad un operaio; 3) differenze salariali per due operai.

« L'importo complessivo della vertenza in atto non supera le lire 80.000 ».

Si reputa opportuno segnalare che il dipendente Ufficio di collocamento ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti su cui il senatore Ghidetti ha presentato l'interrogazione. Da parte nostra potremmo aggiungere che nessuna denuncia di inadempienza è stata mai notificata al Consorzio; che se ciò fosse stato fatto il Consorzio avrebbe costretto la ditta a soddisfare i suoi doveri verso le maestranze fino al pagamento dell'intero salario agli operai. Comunque essendo l'impresa creditrice di una notevole somma dovutale a saldo delle competenze, il Consorzio è ancora in grado di garantire i pagamenti spettanti agli operai. Per questo è necessario però che prima della prossima liquidazione del residuo credito dell'impresa Ferraro venga dimostrato da chi di diritto (salvo che non sia già prescritto) il credito delle maestranze verso la stessa Ditta, per dar modo al Consorzio di trattenere il relativo importo sulle sue ultime spettanze.

Con questo credo di aver risposto esaurientemente alla interrogazione del senatore Ghidetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ghidetti per dichiarare se è soddisfatto.

GHIDETTI. Ringrazio l'onorevole Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica per il pondo cui si è sobbarcato e sono dolente di non aver avuto risposta sui tre quesiti chiaramente posti a chiusa della mia interrogazione.

Vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler dar corso a un rilievo ai due Ministeri interessati, dai quali non è stato possibile avere che generica risposta scritta approssimativa, sulla grossa questione che ci occupa.

Prendo atto delle comunicazioni cortesi dell'Alto Commissario aggiunto e mi riservo di intervenire nella questione, quanto prima possibile, a disposizione della Presidenza per stabilire se crederà di rimettere in discussione la interrogazione, o se mi consiglierà di procedere altrimenti.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno un'interrogazione dei senatori Oggiano e Mastino al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere se hanno conoscenza delle disperate condizioni in cui versano gli assuntori di stazioni ferroviarie nella rete di ferrovie sarde in concessione, se si sono proposti il problema del miglioramento di tali condizioni, della sistemazione organica degli interessati da realizzarsi con trattamento eguale o simile a quello degli assuntori delle Ferrovie dello Stato. e quindi della dipendenza, entro quali limiti e con quali effetti, dall'uno o dall'altro Ministero o da tutti e due » (2112).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ai sensi del punto *b*) dell'articolo 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le disposizioni che disciplinano il trattamento del personale di aziende ferrotramviarie in concessione non si applicano al personale addetto a servizi aziendali affidati a privati appaltatori, categoria, quest'ultima, nella quale sono da comprendersi gli assuntori, secondo quanto, anche recentemente, è stato dichiarato dal Ministero del lavoro e previdenza sociale. Conseguentemente i rapporti tra tali assuntori e le aziende ferrotramviarie sono stati e devono essere regolati esclusivamente sulla base dei singoli contratti di assuntoria, almeno sino a quando non si ritenga possibile ed opportuno pervenire ad una regolamentazione generale della predetta categoria.

Le organizzazioni sindacali, cui fanno capo gli assuntori in discussione, hanno da tempo chiesto una revisione del trattamento dei medesimi, rivendicando in particolare il ricono-

scimento di un trattamento analogo a quello che il decreto legislativo 18 ottobre 1946, numero 405, e la legge 14 febbraio 1949, n. 40, hanno concesso agli assuntori delle ferrovie dello Stato. Tali rivendicazioni sono state già esaminate in diverse riunioni tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i rappresentanti sindacali delle aziende e degli assuntori, allo scopo di promuovere tra le parti una regolamentazione del trattamento della categoria, sia sul piano economico che su quello delle previdenze sociali.

Senonchè, sinora, non è stato in tal senso raggiunto alcun risultato, essendo le rappresentanze aziendali rimaste ferme sul principio che il trattamento degli assuntori debba essere disciplinato separatamente tra ciascuna azienda ed ogni assuntore. E ciò, nonostante che da parte del Ministero del lavoro come da parte di questa Amministrazione, sia stata in linea di massima riconosciuta la opportunità che adeguamenti di ordine economico siano da corrispondere agli assuntori entro i limiti, beninteso, delle possibilità aziendali e sia stata esercitata al riguardo ogni possibile opera di persuasione. Recentemente è stata prospettata dalle organizzazioni sindacali la opportunità di intervenire alla regolamentazione della questione con provvedimento di legge, con particolare riferimento alla analoga disciplina già da tempo intervenuta per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato. La questione, attualmente, è allo studio per esaminare se, ed in quali limiti, ciò sia possibile.

È ovvio che alla eventuale soluzione del problema in linea generale è subordinata la revisione del trattamento degli assuntori della rete delle ferrovie sarde.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Oggiano per dichiarare se è soddisfatto.

OGGIANO. L'interrogazione presentata da me e dall'onorevole Mastino ha un precedente. Il Senato forse ricorderà che in sede di discussione del bilancio dei Trasporti alla fine del giugno 1951, oltre a trattare il problema sempre gravissimo delle ferrovie sarde in concessione, io svolsi un ordine del giorno più particolarmente relativo alle condizioni degli assuntori ferroviari delle stesse linee in concessione. In quella occasione ho denunziato lo stato veramente pietoso nel quale si trovavano gli assuntori e le loro famiglie. Dicevo allora che in complesso, secondo comunicazioni anche recentissime, gli assuntori non percepivano più di 12 mila lire al mese, ed osservavo che mentre quella legge testè ricordata dall'onorevole Focaccia circa gli assuntori delle Ferrovie dello Stato per una particolare disposizione consentiva di migliorare le condizioni di quegli assuntori moltiplicando di 400 volte all'incirca le retribuzioni che avevano nel periodo anteriore alla guerra, per quanto riguarda gli assuntori delle ferrovie sarde in concessione la moltiplicazione è avvenuta per 10, 15 volte, fino ad un massimo di 12 mila lire, non di più, con le quali essi dovevano e ancora debbono provvedere anche al pagamento degli operai che debbono tenere alle loro dipendenze.

Allora si diceva: è mai possibile che una categoria di persone di questa fatta, che attende ad un servizio così delicato, debba avere un trattamento così inumano? O provveda l'Amministrazione delle Ferrovie o si provveda a mezzo del Ministero dei trasporti oppure a mezzo del Ministero del lavoro, ma è giusto che, per un trattamento migliore e più umano a cui gli assuntori hanno diritto, un qualche provvedimento di equità sia escogitato. Ed in quella occasione proprio l'onorevole Focaccia, mi pare — certo in conversazione privata anche egli — e l'onorevole Campilli, allora Ministro dei trasporti, dettero assicurazione che avrebbero in modo particolare raccomandato la soluzione del problema, per la parte riguardante il Ministero del lavoro, proprio al Ministro del lavoro. Ora apprendo che effettivamente delle trattative sono state fatte, anzi esse avrebbero portato alla conclusione della preparazione di un disegno di legge che soddisferebbe me, l'onorevole Mastino e qualunque altro si occupi della questione, nel senso che sarebbe ammessa la possibilità dell'inquadramento degli assuntori delle ferrovie sarde in concessione nella categoria più generale degli assuntori, per avere un trattamento, se non uguale, simile. E mi pare che questa dovrebbe essere la soluzione più adeguata, anche perchè in questo modo si toglierebbe la possibilità di contrasti, di contrapposizioni tra quello che è il provvedimento da adottarsi dal Ministero dei trasporti e il provvedimento da adottarsi da quello del lavoro. Si tratta sempre di per-

sonale che, per le funzioni alle quali soddisfa, rientra proprio nella categoria di coloro che attendono ai servizi ferroviari.

La domanda che tuttavia ancora propongo è questa: questo è il proposito del Governo, questo è il risultato non ancora concreto ma sempre da lodarsi al quale si è arrivati, ma in definitiva, come trattamento concreto per questo personale, a che punto ci troviamo? È stata migliorata la loro condizione? Quelle 12 mila lire sono state aumentate? Gli assuntori hanno avuto un trattamento più umano? Continuo ad usare questo aggettivo « umano » perchè mi pare che non ve ne sia alcun altro che lo possa adeguatamente sostituire. In sostanza, gli assuntori debbono ancora continuare a vivere così miseramente da dare l'impressione che si tratti di derelitti, di abbandonati, di gente che vive al di fuori del consorzio umano?

Questa è la ragione della interrogazione presentata, alla quale è stata data poco fa una risposta piuttosto diffusa da parte del Sottosegretario, della quale lo ringrazio; ma è anche la ragione per cui, se ho da manifestare compiacimento perchè una certa attività è stata svolta o si vuole svolgere, tuttavia, poichè non ho avuto le notizie che mi attendevo, non posso dichiararmi soddisfatto. Comunque, vorrei raccomandare all'onorevole Focaccia, che è così buono, in quanto si preoccupa delle sorti non soltanto di questi assuntori ma in genere di coloro che lavorano, di prendere veramente a cuore la situazione di costoro che sono pur benemeriti lavoratori, e di cercare di sollevarla per quanto possibile in una condizione più dignitosa, anche per i riflessi di ordine familiare e sociale.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Di Giovanni ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sul mancato finanziamento dei lavori per le urgenti riparazioni alle opere di bonifica distrutte in provincia di Siracusa dalla alluvione dell'ottobre 1951 (comprensorio delle Lisimelie in tenere di Siracusa e della piana di Bucacheni in tenere di Noto), lavori appaltati nel marzo 1952 e consegnati alla impresa sotto le riserve di legge, e poi sospesi dalla stessa, dopo di averne eseguiti per circa 13 milioni, per la mancata regolarizzazione degli atti amministrativi e per la mancanza di fondi, preannunciati dal Ministro di agricoltura con carattere di urgenza per 90 milioni e non ancora disposti.

« Grave è il disagio degli agricoltori, esposti al pericolo certo delle piogge autunnali; grave la situazione dell'impresa, che ha anticipato notevoli somme a tutto suo rischio e pericolo; grave lo stato d'animo delle popolazioni, nell'avvilente confronto fra le encomiabili, sollecite provvidenze a favore delle zone alluvionate dell'Italia settentrionale e le ingiustificate remore per le zone siciliane, in ispecie per la provincia di Siracusa, i cui gravissimi danni avevano richiamato la vigile attenzione e la personale constatazione dei Ministri onorevole Fanfani ed onorevole Aldisio » (2113).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nella visita effettuata in Sicilia dal 5 al 9 marzo 1952, l'onorevole Ministro si interessò personalmente ai danni verificatisi in provincia di Siracusa alle bonifiche di Lisimelie e Bucacheni, e dispose l'assegnazione di 90 milioni di lire per il ripristino delle opere ricadenti nei due comprensori.

Tale somma fu compresa infatti nei 500 milioni di lire che il Ministero assegnò il 18 marzo 1952 alla Sicilia per la riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1951. L'Assessorato per l'agricoltura della Regione inviò al Ministero il programma di dettaglio per le approvazioni previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, e fra le opere comprese in tale programma incluse appunto quelle da attuare per la bonifica di Lisimelie, per un importo di 40 milioni.

Su sollecitazioni del Ministero, l'Assessorato predetto, in pendenza del perfezionamento delle pratiche per la istituzione del capitolo di bilancio nel quale iscrivere la somma assegnata, autorizzò il Provveditorato alle opere pubbliche ad indire subito la gara di appalto, ma il decreto del Ministero del tesoro per la istituzione del capitolo di bilancio fu registrato nel giugno scorso, per cui soltanto in data 29 giugno

l'Assessorato potè provvedere all'accreditamento dei fondi a favore del Provveditorato alle opere pubbliche. Questo, approvata la perizia dei lavori, dispose una prima anticipazione di 10 milioni di lire al Genio civile di Siracusa, seguìta da una seconda di lire 15 milioni, assicurando che la rimanente somma sarebbe stata messa a disposizione, non appena il Genio civile di Siracusa ne avesse segnalata l'occorrenza.

La remora subìta dai lavori di ripristino alle opere di bonifica di Lisimelie in provincia di Siracusa, è, quindi, dovuta esclusivamente al tempo impiegato per il perfezionamento degli atti.

Il Ministero, comunque, provvide sollecitamente all'assegnazione dei fondi necessari, e pose ogni cura nel far sì che gli organi regionali ne assicurassero il pronto impiego nei lavori relativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Giovanni per dichiarare se è soddisfatto.

DI GIOVANNI. Debbo ringraziare l'onorevole Sottosegretario all'agricoltura per le comunicazioni datemi, comunicazioni che mi rassicurano sull'ulteriore sollecitudine nell'esecuzione delle opere e che rassicurano l'attesa trepida ed ansiosa degli agricoltori del siracusano.

La gravità dei danni prodotti dall'alluvione del 16 ottobre 1951 fu a suo tempo constatata, con una visita premurosa e sollecita, dal Ministro dell'agricoltura onorevole Fanfani e dal Ministro dei lavori pubblici onorevole Aldisio. I provvedimenti furono disposti con encomiabile prontezza, ma la esecuzione non è stata altrettanto premurosa e sollecita. Le ragioni del ritardo sono state esposte dall'onorevole Sottosegretario ed io non posso dire nulla in contrario. Desidero solo pregare che sia dato corso con urgenza al completamento dei lavori, perchè sono imminenti le piogge autunnali le quali, per le rapide precipitazioni atmosferiche, assumono in quelle contrade l'aspetto di piogge torrenziali. Si potrebbero perciò riprodurre le condizioni dell'ottobre 1951 se non si facesse in tempo a completare le opere occorrenti, di arginatura, sistemazione di ponti, riparazione di strade, ecc. Prego l'onorevole Sottosegretario che voglia adoperarsi perchè gli uffici locali si rendano conto di queste urgenti necessità.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno un'interrogazione dei senatori Fantoni, Gortani, Tomè e Piemonte, al Presidente del Consiglio dei ministri sui provvedimenti da prendere in favore degli agricoltori gravemente danneggiati da grandinate distruttive in provincia di Udine (2108).

Poichè nessuno degli onorevoli interroganti è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

Per lo stesso motivo s'intende ritirata l'interrogazione dei senatori Milillo, Lanzetta, Pastore e Meacci al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul provvedimento del Comando del Corpo forestale di Matera che ha inflitto una multa ad un gruppo di operai astenutisi dal lavoro in segno di protesta per l'arrivo del generale Ridgway (2116).

La seduta è sospesa per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle 11,20*).

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno un'interrogazione del senatore Bosco al Ministro del tesoro. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conoscere le cause del ritardo nella applicazione dell'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in base al quale è concesso ai genitori in possesso di pensioni di guerra un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 65° anno di età. Se il ritardo dipende dalle difficoltà di accertamento sullo stato di bisogno ai fini dell'eventuale riduzione dell'assegno, sembrerebbe equo liquidare immediatamente a tutti gli aventi diritto almeno la metà dell'assegno, che in nessun caso può essere contestata, rinviando a successivi accertamenti la liquidazione della residua parte. Si tratta di vecchi benemeriti della Patria, generalmente bisognosi, ai quali non si deve infliggere il pregiudizievole ritardo che l'interrogante lamenta » (2090).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Tessitori.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al collega Bosco sarà opportuno, innanzi tutto, che io dica quale è la situazione al momento presente delle pratiche relative alla concessione dell'assegno di previdenza, particolarmente nei confronti di coloro che la legislazione precedente non considerava agli effetti di questo beneficio, cioè le vedove e i genitori. Infatti precedentemente l'assegno di previdenza veniva concesso solo agli invalidi pensionati, compresi tra la seconda e l'ottava categoria, esclusi quindi i grandi invalidi della prima categoria.

Al 30 settembre di questo anno erano pervenute al Sottosegretariato delle pensioni 238 mila domande per concessione di assegno di previdenza; ne erano state definite 147 mila; rimangono circa 90 mila domande ancora da definire. Siccome però la interrogazione del collega Bosco riguarda solo l'applicazione dell'articolo 72 e cioè l'assegno di previdenza ai genitori, dirò le cifre relative a questi. Sono pervenute 107 mila domande al 30 settembre scorso e ne sono state definite 79 mila; in atto dunque ci sono 28 mila domande in corso di istruttoria, che io spero potranno essere definite entro l'anno.

Ma il collega Bosco prospetta un problema di carattere interpretativo dell'articolo 72. Egli ritiene che questa norma debba essere interpretata nel senso di una distinzione tra due categorie di genitori: alla prima apparterrebbero coloro che acquisiscono il diritto all'assegno di previdenza per avere raggiunto il 65° anno di età, e per costoro ritiene l'interrogante che non ci sia obbligo di accertare lo stato di bisogno, in quanto questa condizione sarebbe già stata accertata quando si provvide alla concessione del trattamento pensionistico; alla seconda categoria apparterrebbero quei genitori che, non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, sono inabili a qualsiasi lavoro proficuo, e nei confronti di costoro il senatore Bosco ritiene che l'amministrazione debba procedere all'accertamento dello stato di bisogno. L'amministrazione invece pensa che simile interpretazione non sia esatta, e che l'accertamento dello stato di bisogno sia condizione comune ad ambedue le categorie di genitori, perchè l'inabilità antecedente ai 65 anni sostituisce l'inabilità presunta di coloro che hanno raggiunto tale età.

Ciò si deduce dalla analoga, anzi simile, se non nella formulazione, nella sostanza, disposizione relativa agli invalidi. Richiamo a questo riguardo l'articolo 41 della legge e soprattutto l'articolo 56 che riguarda le vedove. L'ultima parte dell'articolo 72, del resto, illumina la prima parte ed è una conferma dell'esattezza della nostra interpretazione. Dice l'ultima parte dell'articolo 72: « L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno ». Evidentemente questa disposizione si applica sia ai genitori che per ragioni dell'età hanno acquisito il diritto ad ottenere l'assegno di previdenza, sia a quelli che prima dei 65 anni si siano resi inabili a qualsiasi lavoro proficuo. Del resto a me pare ci sia anche un'altra ragione che ci deve far convinti di essere esatti interpreti della norma, ed è questa: se applicassimo l'interpretazione del collega Bosco, ne deriverebbe un maggiore e ingiustificato rigore nei confronti degli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, mentre è noto che anche dopo il 65° anno di età ci si può trovare in condizioni fisiche tali da poter attendere ad una attività lavorativa notevole, così da poterne ricavare, sia pure in parte, i mezzi di sussistenza. Per ciò il suggerimento che il collega Bosco dà nella sua interrogazione, e cioè di procedere intanto, senza bisogno di accertamenti, alla concessione della metà dell'assegno di previdenza, non mi pare che sia accettabile. Non è accettabile nemmeno dal punto di vista dirò funzionale, burocratico, perchè per due volte la stessa pratica dovrebbe ritornare davanti agli uffici con conseguente perdita di tempo. Negli atti parlamentari non vi è alcun elemento interpretativo della norma; da essi risulta soltanto che sia la norma dell'articolo 56, sia quella dell'articolo 72, furono introdotte per iniziativa parlamentare sotto forma di emendamenti accettati dal Governo. Sembra a noi che al lume del buon senso e della logica sostanziale la nostra interpretazione sia esatta.

Ecco quanto ho ritenuto di dover rispondere al collega Bosco; il quale, anche se, da esperto giurista quale egli è, vorrà mantenere la sua interpretazione, spero riconoscerà che una certa consistenza ha anche la nostra opinione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bosco per dichiarare se è soddisfatto.

BOSCO. Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare il Sottosegretario di Stato per le confortanti informazioni che ha fornito al Senato circa l'espletamento di gran parte delle pratiche che giacevano al Sottosegretariato per le pensioni di guerra. In particolare lo ringrazio della notizia che su 107 mila domande avanzate dai genitori dei caduti in guerra ne sono state risolte 79 mila e che le altre (circa 28 mila) si presume di definirle entro quest'anno.

L'onorevole Sottosegretario ha prevenuto la mia risposta quando ha accennato, nella seconda parte del suo intervento, che non sarei stato d'accordo sulla interpretazione che egli ci ha dato dell'articolo 72 della legge sulle pensioni di guerra.

Onorevoli colleghi, sono lieto che in questo momento in Aula vi sia anche il Ministro della giustizia, nella speranza che egli voglia seguire questa discussione la quale si riferisce all'interpretazione giuridica di un articolo di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Riguarda la Magistratura, non il Ministro.

BOSCO. D'accordo, ma la segua a titolo informativo.

L'articolo 72 della nuova legge sulle pensioni di guerra dice che « ai genitori in possesso di pensioni di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42 mila — si tratta di piccola cosa rispetto al grande sacrificio fatto da questi padri rimasti orbati dei propri figli — quando abbiano raggiunto il 65° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in stato di bisogno ». Ora mi pare evidente che l'interpretazione letterale dell'articolo sia nel senso che solo quando si tratti di inabili al lavoro, la concessione dell'assegno sia subordinata allo stato di bisogno; nella prima ipotesi, cioè per i genitori che abbiano raggiunto il 65° anno di età, la legge ha voluto stabilire che automaticamente deve essere corrisposto l'assegno di previdenza. Ogni dubbio su tale interrogazione ha sapore di sofisma. Del resto anche l'interpretazione indiretta cui ha fatto ricorso l'onorevole Sottosegretario conferma la mia interpretazione. Egli ha detto che l'interpretazione dell'articolo 72 deve essere fatta in relazione all'articolo 41 della stessa legge. Cosa dice questo articolo? « Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile ... si accorda un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 72 mila quando abbiano compiuto 55 o 60 anni di età e risulti altresì che il loro reddito complessivo sia inferiore a lire 240 mila ». Ciò prova appunto che quando la legge ha inteso di aggiungere al requisito dell'età quello di particolari condizioni finanziarie, lo ha detto: *Ubi voluit, dixit*. Nell'articolo 72 non lo ha detto e nessuna disquisizione, per quanto sottile, può privare la norma del suo significato letterale. Se la lettera è chiara, non abbiamo bisogno di far ricorso ad altri strumenti di interpretazione.

Ma la mia tesi è perfettamente conforme anche al sistema della legge.

L'onorevole Sottosegretario ha già accennato a questa mia tesi. Io non sostengo che questo assegno debba essere corrisposto ai ricchi. L'accertamento dello stato di bisogno ha già avuto luogo quando fu assegnata la pensione. A mio avviso, quando un padre ha ottenuto la pensione e quindi è stato riconosciuto bisognoso, non occorrono altre indagini per la concessione dell'assegno supplementare. Mi pare che l'interpretazione sia logica e risponda a criteri morali in quanto se è vero che la mia tesi conduce a stabilire un trattamento differenziale fra i vecchissimi e gli invalidi, è vero anche che i vecchi, alla fine della loro vita e con bisogni che crescono in relazione all'età, hanno diritto ad una considerazione maggiore, perchè alle malattie si aggiunge la vecchiaia.

Si tratta di un modesto assegno che, secondo me, deve essere dato a tutti i genitori che hanno superato i 65 anni, indipendentemente dagli accertamenti sullo stato di bisogno, che è già stato accertato quando la pensione fu concessa; naturalmente questa interpretazione consentirebbe di sbrigare le pratiche in corso in pochissimo tempo: probabilmente le spese generali per il disbrigo delle pratiche hanno superato ciò che il Sottosegretariato ha risparmiato lesinando sulla corresponsione di qualche assegno. In questo, come in tutti i casi, la generosità, intesa come espressione della carità cristiana, rappresenta non soltanto una buona azione, ma anche un buon affare.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Adinolfi al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conoscere se sia legittimo il frettoloso provvedimento del Prefetto di Napoli nel sospendere il Sindaco di Castellammare di Stabia all'indomani della sospensione del lavoro nelle Terme Stabiane come adesione alla astensione del lavoro che si era verificata a Napoli e nei Comuni della Campania per l'arrivo del Generale comandante le truppe alleate.

« Per conoscere se risulta al Ministro che il Sindaco, interpellato perchè non avesse preso con la Giunta alcun provvedimento, rispose che avrebbe voluto avere il tempo di indagare come si erano svolti i fatti ed il Prefetto non tenne conto di ciò disponendo la sospensione.

« Per conoscere se le voci sparse, di inconvenienti verificatisi alle Terme, riferirono fatti inesistenti o esagerati per modo che la sospensione del Sindaco e l'avocazione ed il controllo delle Terme all'Autorità prefettizia furono provvedimenti senza legittimità e precipitosi che danneggiano gli interessi del Comune » (2095).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento di sospensione per un periodo di tre mesi del sindaco di Castellammare di Stabia è derivato da una sua carenza, perchè come ufficiale del Governo avrebbe dovuto, se non prevenire lo sciopero fatto in occasione dell'arrivo del generale Ridgway, predisporre quanto meno in modo che il servizio pubblico potesse comunque essere assicurato. Non è già quindi che egli sia stato sospeso perchè non seppe impedire lo sciopero, ma perchè tenne un censurabile contegno in occasione dello sciopero trascurando completamente le esigenze di due servizi pubblici essenziali, quello della nettezza pubblica e quello dell'esercizio delle Terme Stabiane dipendenti dal municipio. È da dire che volutamente egli si sia astenuto perchè era stato informato dell'eventualità di questo sciopero con telegramma da parte del Prefetto diretto a lui ed anche da altri sindaci. Di questo telegramma egli diede atto; quindi avrebbe dovuto provvedere in conseguenza per impedire gli inconvenienti più gravi di questo deplorevole sciopero, che aveva carattere politico e che era diretto a contestare quel Patto atlantico che il Potere legislativo ha a suo tempo approvato.

Non risponde poi al vero che il sindaco si sia riservato di adottare provvedimenti dopo un'inchiesta sui fatti. Esisteva invece la massima urgenza, data la natura dei servizi, e si sarebbe quindi dovuto provvedere senz'altro e non attendere l'esito di un'inchiesta che non era necessaria, essendo visibile a tutti la carenza dei due servizi.

Ed infine è inesatto che il provvedimento col quale il Prefetto di Napoli ha affidato ad una propria Commissione la gestione delle Terme Stabiane abbia pregiudicato l'interesse della pubblica azienda, essendo valso questo provvedimento a ristabilire la fiducia del pubblico ed il normale funzionamento dello stabilimento stesso.

Essendo venuto a scadere col 19 settembre u. s. il periodo di tre mesi di sospensione, è stato affidato al sindaco predetto l'esercizio delle funzioni; è stato invece mantenuto fermo l'altro incarico commissariale relativo alla gestione delle Terme Stabiane, occorrendo portare a termine la soluzione di problemi assai importanti per tale servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Adinolfi per dichiarare se è soddisfatto.

ADINOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa interrogazione è mossa dal fatto che Castellammare, che è un importante centro del Mezzogiorno, ebbe la sorpresa inaudita di sentire la radio, la mattina alle 8, annunciare il provvedimento prefettizio della sospensione del sindaco da ufficiale del Governo per tre mesi e la nomina di un Commissario speciale per l'esercizio delle Terme Stabiane, che formano la tradizione, il vanto, la passione dei cittadini di Castellammare ed oggi la passione di industriali, i quali vogliono assolutamente acciuffare queste Terme che danno e daranno un reddito veramente cospicuo.

Ora, questa città si commuove perchè il Prefetto, che è un distinto, un abile funzionario, ma è un uomo che segue direttive, ha so-

speso il Sindaco amatissimo dalle sue funzioni. Io non intendo attaccare il Prefetto, ma chi dà le direttive a quel Prefetto, perchè i sindaci delle provincie di Napoli della nostra parte social-comunista sono soggetti ad una vigilanza speciale e all'esagerazione di misure che sono, oltre tutto, illegittime.

Questo provvedimento è stato impugnato presso il Consiglio di Stato. Vedremo come il Consiglio di Stato delibererà; intanto la risposta alla interrogazione viene dopo quattro mesi o quattro mesi e mezzo. È una tradizione, una prassi dei nostri lavori! I tre mesi dovevano scadere dalla prima illecita sospensione e sono scaduti il 19 settembre! Quindi il Sindaco è stato rimesso logicamente nelle sue funzioni di ufficiale del Governo.

Quale atto aveva commesso il Sindaco, per meritare la punizione, l'oltraggio reso pubblico con la radio, quasi non bastassero i comunicati sui giornali? Il fatto avvenne perchè si era esercitato un diritto sancito dalla Costituzione: il diritto di sciopero. Che cosa deve fare un sindaco, quando si sciopera? Doveva dire: abbasso la Costituzione, io punisco chi sciopera? Io riconosco per ragioni polemiche che lo sciopero era unicamente politico, ma se l'onorevole Sottosegretario avesse indagato a fondo, avrebbe visto che altri motivi di sciopero esistevano, perchè vi erano delle ragioni di carattere sindacale, riguardanti l'aumento di paga dei dipendenti.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento fu determinato dalla necessità di assicurare un servizio pubblico!

ADINOLFI. Il servizio pubblico è quello della nettezza urbana. Ora lo sciopero della nettezza urbana è durato due ore. A Napoli, città di un milione e mezzo di abitanti, abbiamo avuto un Sindaco onorabilissimo, democristiano, che ha subìto lo sciopero degli spazzini per 8 giorni la prima volta, per 3 la seconda e per 2 la terza. Si camminava per le vie di Napoli su montagne di cose non troppo odorose, ma il Sindaco non è stato mai sospeso.

Il paragone fra una grande città come Napoli e una piccola città come Castellammare è valido ed impressionante. Infatti il Sindaco di Castellammare rossa è stato sospeso solo perchè gli spazzini scioperarono per due ore.

Per quanto riguarda le Terme, si deve rilevare che, a parte il patrimonio di bellezza, c'è un patrimonio finanziario perchè la gestione delle Terme l'Amministrazione social-comunista l'ha tolta a una società privata che corrispondeva 15 o 16 milioni l'anno. L'Amministrazione social-comunista — l'hanno constatato molti colleghi che onorano della loro presenza le Terme — ha realizzato lo scorso anno con la gestione diretta 84 milioni che sono andati al Comune. Pertanto questa Amministrazione degna, onesta, non meritava di essere censurata da un decreto oltraggioso e deplorevole da parte dei dirigenti! Non del Prefetto intendo parlare, gentilissimo, mellifluo, funzionario zeiantissimo: anche quando ricevette senatori e deputati di nostra parte che andarono in corteo a protestare, egli non ebbe che gentilezze, ma fu duro in effetti. Asserì infatti di avere un telegramma col quale il Sindaco era stato preavvisato. Io gli dissi come dico al Sottosegretario: legga la data. Era di un anno prima e si riferiva alla venuta di Eisenhower. I sindaci diedero atto del telegramma. Venne poi un altro generale. Il telegramma diceva di prevenire lo sciopero. Ma qual'è stato lo sciopero delle Terme di Castellammare? C'è stato perfino un funzionario della Prefettura che ha proseguito magnificamente il suo bagno caldo! La bagnina ha atteso che egli finisse. Si chiusero poi le porte perchè era mezzogiorno e mezzo e gli organizzatori dello sciopero non potevano lasciarle aperte. Rimasero solo in due o tre a vigilare i ritardatari per non fare entrare altro pubblico.

Sui provvedimenti che hanno dato causa all'interrogazione deciderà il magistrato: per ora ha deciso il tempo, e i tre mesi sono passati! Le Terme invero fanno gola, e vi è una lunga disputa tra la Cassa del Mezzogiorno e l'Amministrazione comunale. La Cassa del Mezzogiorno offre due miliardi, l'Amministrazione comunale non rifiuta i due miliardi, ma vuole avere però una vigilanza e ha detto alla Cassa del Mezzogiorno: facciamo un Ente comune con una rappresentanza paritetica. Ma la Cassa del Mezzogiorno non vuole questo, non vuole avere ingerenze di nessun genere. E questo perchè la cosa tocca gli interessi della Cassa del Mezzogiorno ed allora bisogna opprimere la città ed eliminare ogni ingerenza dell'Amministrazione comunale.

Voi commettete una ingiustizia verso Castellammare, e Castellammare risponde con le elezioni contro di voi; e se vi è quella Amministrazione, se modestamente anche io rappresento quella città oltre l'autorevolissimo collega Gava che è al Governo, questo è perchè Castellammare è insofferente di prepotenze.

A Napoli il Prefetto ha fatto un provvedimento denunciando al Procuratore della Repubblica la Commissione di vigilanza degli ospedali, ed il Procuratore della Repubblica ha archiviato la pratica tra la gioia di tutti i giornalisti che hanno potuto dire così cose molte allegre e graziose sul prestigio della Prefettura. Poi vi è stato l'arresto di un avvocato, l'avvocato Cafiero, e contro questo arresto è insorto il Consiglio dell'ordine, oltre tutti i giornali, vi è stata una viva deplorazione, ed al processo i funzionari sono venuti a parlarci di ingerenze e di inframmettenze, ma l'arresto rimane. E ciò ha reso gioconda la stampa che ha voluto naturalmente inserirsi in questa polemica.

Oggi la stampa non si inserirà perchè le nostre interrogazioni passano ignorate, ma attraverso la mia voce è una città intera che protesta non solo contro il Prefetto, ma contro il Governo per la irregolarità di questa vigilanza e di questi provvedimenti. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di un'interpellanza dei senatori Bosco e Caso al Ministro dei trasporti. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Per conoscere quale opera abbia svolto, nella sua qualità di responsabile della politica dei trasporti, per accelerare la ricostruzione della ferrovia Piedimonte d'Alife-Santa Maria Capua Vetere, tenendo presente che le popolazioni interessate non riescono più a darsi ragione del ritardo dopo le favorevoli conclusioni del Consiglio interministeriale per la ricostruzione delle ferrovie distrutte da eventi bellici e dopo l'assicurazione ricevuta che il progetto è stato già finanziato. Se il ritardo dipende dalle difficoltà di stipulazione della convenzione con la Società proprietaria della ferrovia, l'interpellante invita il Governo a presentare un disegno di legge urgente che autorizzi l'immediato inizio dei lavori e preveda l'espropriazione della ferrovia a favore dello Stato qualora entro un determinato termine non sia stipulata la convenzione di cui trattasi. Il preminente interesse pubblico non consente che si subordini ulteriormente la ricostruzione della ferrovia al beneplacito di una società privata » (435).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caso per svolgere questa interpellanza.

CASO. La storia della ferrovia alifana è molto complicata pur nella sua semplicità. Si tratta di una ferrovia distrutta a seguito di eventi bellici, nel suo tratto fra le stazioni di Santa Maria Capua Vetere e Piedimonte di Alife, che il Governo ha l'obbligo di ricostruire. Nella sua amministrazione interferiscono lo Stato con una sua gestione commissariale governativa (che dura da circa 30 anni), la società « Chemins de Fer du Midi de l'Italie » e società private automobilistiche, le quali ultime fanno un servizio in parte sostitutivo e in parte integrativo della ferrovia. Si deve forse ad una tale promiscuità di patrimonio e di funzioni l'involontario o voluto ritardo della ricostruzione? Chissà. Sono trascorsi infatti 10 anni dal disastro e ben 7 anni dalla formazione del primo Governo nazionale e nonostante gli impegni assunti dai vari Ministri dei trasporti e dal Governo nel suo insieme fin dall'epoca dell'Assemblea costituente, a tutt'oggi il problema resta insoluto con grave danno del prestigio dello Stato e dei cittadini che sono costretti a spendere somme notevoli nelle loro comunicazioni fra la vasta plaga del medio Volturno e del Matese, il capoluogo di provincia e Napoli.

La battaglia per il riconoscimento dell'intangibile diritto alla ricostruzione da parte delle popolazioni interessate delle provincie di Caserta e di Napoli fu iniziata dall'allora Sottosegretario ai trasporti onorevole Jervolino e dagli onorevoli De Michele, Caso, Sansone, Titomanlio che oggi continuano ad insistere nei due rami del Parlamento per un tale doveroso riconoscimento. Dalla costituzione

del Senato il collega senatore Bosco, il senatore Fusco e chi vi parla non hanno lasciato sfuggire occasione per prospettare il problema non soltanto dal lato morale, amministrativo e politico, ma sopratutto dal lato giuridico. Si tratta infatti di un servizio pubblico che preesisteva alla guerra attraverso una regolare concessione fatta dallo Stato ad una società privata, servizio che non può essere abolito, specialmente se si tiene conto che il Trattato di pace prevede, per le Società straniere, la riparazione o il ripristino delle opere danneggiate o distrutte dalla guerra oppure l'indennizzo alle concessionarie, che equivarrebbe all'espropriazione della ferrovia in favore dello Stato. Alla Camera dei deputati nella discussione dell'ultimo bilancio dei trasporti l'onorevole Malvestiti ha comunicato al relatore onorevole Jervolino che la ferrovia sarebbe stata ricostruita al più presto e che per essa erano già accantonati 2 miliardi e 900 milioni. Successivamente l'onorevole Malvestiti e il Sottosegretario onorevole Focaccia hanno rinnovato tali assicurazioni attraverso risposte scritte ed orali non solo ai deputati e senatori meridionali ma anche a commissioni di ferrovieri che hanno tutto il diritto, anche loro, di sentirsi garantiti da un'Amministrazione che sia o tutta dello Stato o tutta della società privata concessionaria. Oggi invece si continua a preferire l'ibridismo di una situazione amministrativa che, sia pure in nome della collettività di cui si vogliono garantire i diritti, finisce per agevolare l'interesse dei privati o di pochi audaci che profittano della confusione per intorbidare di più le acque, come accade del resto in tutte le evenienze della vita ove non vi siano chiarezza e sincerità di rapporti fra i vari coefficienti della vita stessa. Allo stato attuale in base alla legge n. 410 l'indispensabilità della ricostruzione della ferrovia è stata riconosciuta e deliberata dalla Commissione interministeriale dei trasporti con l'aggiunta del parere favorevole del Consiglio e dell'Avvocatura dello Stato; le somme per il finanziamento per circa lire 3 miliardi sono state accantonate, ma l'inizio dei lavori è rinviato, certamente ad opera di forze occulte e tenebrose che sfuggono all'attenzione dello stesso Governo. Come spiegare altrimenti il ritardo dell'opera tante volte promessa?

Mi perdoni, onorevole Sottosegretario, il sarcasmo, ma dopo 7 anni si ha il diritto, proprio per non perdere la fiducia negli organi dello Stato, di irridere, sia pure per un momento, ad una incoerente ed informe situazione di fatto nella speranza che il problema sotto la spinta della verità sia definitivamente risolto. L'interpellanza presentata dal collega Bosco e da me vi fa conoscere che le popolazioni interessate non riescono più a darsi ragione del ritardo, specie dopo le favorevoli conclusioni della Commissione interministeriale per la ricostruzione delle ferrovie in concessione distrutte da eventi bellici e dopo il finanziamento già assicurato al progetto di ricostruzione della ferrovia menzionata nel suo tratto tra le stazioni di Santa Maria Capua Vetere e di Piedimonte d'Alife e tenuto conto che il preminente interesse pubblico non consente che si subordini ulteriormente la ricostruzione della ferrovia al beneplacito di una società privata oppure alle manovre di corridoio dello stesso Ministero dei trasporti. Aggiungete, onorevole Sottosegretario, a questo stato di disagio l'enorme spesa da parte dello Stato per gestire da 30 anni una ferrovia privata a scartamento ridotto tra la stazione di Napoli e quella di Santa Maria Capua Vetere e Capua e le linee automobilistiche integrative e sostitutive della ferrovia nel tratto tra Napoli, Caserta e Piedimonte d'Alife, e gli oneri che il Ministero si è assunto in questi ultimi anni del dopoguerra per tenere in piedi le alterne e promiscue funzioni tra lo Stato, la società francese concessionaria e le società private automobilistiche che fanno servizio appunto in parte sostitutivo ed in parte integrativo della ferrovia stessa, pensate a tutto questo e vi renderete conto che ogni rinvio nella ricostruzione è causa di grave dispendio per l'erario dello Stato. Di fatti ogni anno in media lo Stato versa una integrazione di circa 130 milioni alla gestione commissariale della ferrovia, senza considerare il lato morale della questione che pure ha una notevole importanza di fronte alle popolazioni meridionali che sono oggi e sempre ansiose di giustizia. Il Compartimento regionale della motorizzazione in Napoli, trovandosi appunto di fronte ad una simile gestione mista, deve naturalmente lasciar correre alla

meno peggio il servizio proprio perchè ad un dato momento non è in condizione di poter seguire nè l'uno nè l'altro criterio di intervento, nè quello privatistico nè quello di interesse pubblico, tali e tante sono le interferenze e le incertezze per l'avvenire. Infatti lungo la linea ferroviaria da Napoli a Santa Maria Capua Vetere e Capua sono state istituite 24 linee automobilistiche con automezzi forniti dalla ditta Pannella e sullo stesso percorso funziona il servizio ferroviario a scartamento ridotto e poi l'altro servizio diretto automobilistico Napoli-Piedimonte d'Alife. Non sono competente per dire se sia consentito che nell'àmbito della stessa amministrazione governativa si possano gestire linee automobilistiche in concorrenza con la ferrovia e si possano altresì istituire servizi automobilistici che partono da Napoli per Piedimonte d'Alife, cioè linee dirette che nell'intenzione soprattutto dei funzionari della motorizzazione civile dovrebbero dimostrare l'inutilità della ricostruzione ferroviaria, tanto sarebbe comodo il percorso nei grandi autobus delle linee private che impiegano oltre tre ore per appena 70 chilometri senza avere a disposizione una rete stradale adatta (*interruzione del senatore Venditti*); io non ho una tale competenza ma ho la sensibilità adatta a comprendere che nell'intreccio di interessi multiformi si vuol sacrificare una plaga che si estende da Napoli ai monti del Molise (per la ferrovia anzidetta è previsto difatti il prolungamento da Piedimonte d'Alife a Boiano) per dare partita vinta ad una minoranza di interessati alla gestione delle linee automobilistiche, per sostenere le quali tutti i pretesti sono validi e tutte le leggi sono malleabili nonostante le proteste e le continue rimostranze da parte del pubblico e dei viaggiatori.

Si dice che da noi i servizi automobilistici possono sostituire le ferrovie ma intanto noi abbiamo pochissime strade e solo da poco la Cassa per il Mezzogiorno sta procedendo a ripararle perchè siano sistemate a bitume; ad ogni modo esse non potranno essere giammai in condizioni adatte per l'esercizio di grandi linee automobilistiche; a parte poi il fatto che fra la rotaia e la strada (l'abbiamo saputo dall'ultimo Congresso di Milano) sono stati stabiliti dei rapporti di complementarietà dell'automobile nei riguardi della ferrovia che va su sede propria con percorsi più celeri e più regolari, che possono portare un grande beneficio per il trasporto di sempre più numerosi viaggiatori e delle merci. Ma queste mie notizie sulla gestione commissariale governativa e sullo stato attuale del problema dell'Alifana sono comunicate unicamente allo scopo di sollecitare il provvedimento radicale della ricostruzione ferroviaria secondo il diritto e secondo la logica. Questa la ragione per cui chiediamo al Governo l'immediato inizio dei lavori e la presentazione di urgenza di un disegno di legge che disponga l'espropriazione della ferrovia a favore dello Stato qualora entro un determinato termine non sia stipulata la convenzione con la società francese. Occorre fare approntare ed approvare subito il progetto in sede tecnica dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Occorre affrettare i tempi. Questo, onorevole Sottosegretario, è il modo migliore per attuare la giustizia e per evitare il ricorso all'azione popolare intesa nel senso della difesa legale di interessi pubblici precostituiti che sono intangibili. Auguro che ella, onorevole Ministro, possa fare opera sollecita e ricostruttiva chiudendo una parentesi oscura e dando luce di giustizia a chi ansiosamente l'attende da anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife in concessione alla « Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie » e in regime di gestione commissariale governativa dal 1923, ha subito gravissimi danni in dipendenza degli eventi bellici ed è stata ripristinata soltanto nella tratta a trazione elettrica Napoli-Santa Maria Capua Vetere (biforcazione), della lunghezza di chilometri 43, mentre il servizio sulla rimanente tratta biforcazione-Piedimonte d'Alife, della lunghezza di chilometri 38, già a trazione a vapore, è attualmente assicurato da autolinee.

La Compagnia, che trovavasi in liquidazione, cessato lo stato di guerra e ricostituiti i propri organi sociali, nel 1949 formulò proposte, corredate da un progetto di massima, per il completo riassetto e rimodernamento della ferrovia; proposte sulle quali si pronunziò la Com-

missione interministeriale di cui all'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, con voto 23 maggio 1950, n. 126, esprimendo il parere:

1) che la riattivazione del tronco biforcazione-Piedimonte d'Alife, con la sostituzione dello scartamento ridotto con quello normale e della trazione a vapore con quella elettrica con innesto nella stazione di Santa Maria Capua Vetere, potesse ritenersi ammissibile; mentre per il tronco Napoli-Capua fosse da procedere, in base alle disposizioni di legge in corso di emanazione, soltanto all'ammodernamento della linea e del materiale rotabile, inalterato restando lo scartamento ridotto;

2) che alla proposta trasformazione del tronco biforcazione-Piedimonte d'Alife potesse farsi luogo con il concorso dello Stato previsto dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, numero 410; concorso che con successivo voto del 18 marzo 1952 della Commissione medesima è stato determinato in via provvisoria in 2.900 milioni;

3) che la domanda della Compagnia potesse esser presa in considerazione soltanto quando essa riassumesse l'esercizio della ferrovia ed abbandonasse ogni pretesa nei riguardi dei danni da essa richiesti in applicazione del trattato di pace e di quelli che vorrebbe attribuiti alla gestione commissariale, definendo ogni rapporto con l'Amministrazione governativa concedente;

4) che per la determinazione del definitivo concorso da accordarsi dallo Stato la Compagnia dovesse presentare apposito progetto esecutivo.

In relazione a tale parere la Compagnia ha formulato proposte per la ripresa dell'esercizio e per la definizione dei rapporti inerenti la gestione governativa e gli indennizzi per i danni di guerra; proposte che formano oggetto di esame di apposita Commissione interministeriale trattandosi di regolare i rapporti di notevole complessità venutisi a costituire durante un lungo periodo di gestione governativa talchè si sono dovuti raccogliere dati ed elementi che non sempre è stato agevole rintracciare, essendo molti atti e documenti andati distrutti o dispersi per causa degli eventi bellici. Si è dovuto anche interpellare il Consiglio di Stato su una questione di massima inerente all'interpretazione del richiamato articolo 4 della legge 410 in base al quale è stato deliberato il concorso dello Stato; detto Consesso si è pronunciato in data 6 maggio c. a.; la Compagnia ha presentato il progetto esecutivo che è stato sottoposto, in data 29 maggio u. s., al prescritto esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Appena anche il suddetto Consiglio si sarà pronunciato, avendo la Commissione interministeriale ormai anch'essa quasi completato il suo esame, potranno iniziarsi concrete trattative con la Società per la definizione dei rapporti e la riassunzione dell'esercizio.

Solo nell'ipotesi che non potesse pervenirsi ad un accordo con la Compagnia, sarebbe, come richiesto dall'onorevole interpellante, da esaminare la eventualità di una definitiva estromissione di essa ma in tal caso per la ricostruzione del tronco ferroviario in questione occorrerebbe provvedere all'emanazione di apposito provvedimento legislativo non soccorrendo più le disposizioni della legge 14 giugno 1949, n. 410, per il finanziamento dell'opera.

Debbo aggiungere ancora che, per quanto riguarda il problema dei trasporti su strada ordinaria, evidentemente, per il secondo tratto, essi sono una necessità; per l'altro tronco si tratta di un servizio integrativo, indispensabile per il traffico. Comunque, il problema del coordinamento fra strada e rotaia è di così vasta portata che dev'essere esaminato, discusso ed eventualmente risolto in sede opportuna. Posso ancora aggiungere che si sta predisponendo un disegno di legge, che deve servire a sostituire e integrare i decreti-legge del 1931, che riguarda i servizi sostitutivi e integrativi delle ferrovie dello Stato, e del 1939, che riguarda le concessioni automobilistiche ai privati. Speriamo che questo disegno di legge venga presto presentato al Parlamento perchè possa così essere coordinata tutta la materia relativa all'istituto delle concessioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bosco per dichiarare se è soddisfatto.

BOSCO. Devo anzitutto rivolgere un personale ringraziamento all'onorevole Focaccia perchè so con quanto amore, con quanta tenacia e solerzia si è adoperato per la risoluzione di questo annoso problema della ricostruzione della ferrovia alifana. Forse non è azzardato

dire che senza la energica difesa del progetto, da lui sostenuta in seno al Consiglio interministeriale nel maggio 1952, nonostante tutte le assicurazioni ricevute e le dichiarazioni fatte dal Governo in quest'Aula e alla Camera, le manovre insabbiatrici di coloro che non vogliono la ricostruzione sarebbero riuscite a prevalere.

Quindi proprio al senatore Focaccia dobbiamo la riuscita della costante azione dei parlamentari campani cioè la certezza che la ferrovia sarà ricostruita. Quindi il tema della nostra interpellanza non riguarda più il « se » (anzi non permettiamo che si discuta più sul « se » la ferrovia debba essere costruita o meno, poichè il Governo si è ormai impegnato anche a finanziare la ricostruzione della ferrovia stessa) ma il problema del « quando » sarà iniziata la ricostruzione. Questo è il nostro assillo: le popolazione sono prive della ferrovia dal 1943: abbiamo raggiunto un primato in tutta Italia, quello della lentezza nella ricostruzione, e ciò si verifica nonostante le buone disposizioni del Governo e nonostante l'avvenuto superamento della difficoltà più grave, quella del finanziamento, che è stato già ottenuto.

Il tentativo di insabbiamento, in parte viene da qualche ufficio e in parte da interessi di natura privata, i quali non vorrebbero la ferrovia, a salvaguardia di linee automobilistiche e di altro.

Detto questo, ricordo, onorevole Focaccia, che fin dal marzo 1951 il suo predecessore collega Battista mi scriveva che la pratica era stata sottoposta al Ministero del tesoro e concludeva: « Se il Tesoro darà parere favorevole si procederà subito alla nomina di una Commissione per iniziare ufficialmente le trattative con la Società ».

Mi premurai, dopo questa lettera, di affrettare da parte del Ministero del tesoro il parere favorevole, ed il Sottosegretario Gava cortesemente me ne dette pronta assicurazione. Possiamo dunque presumere che fin dal maggio 1951 sia stata nominata la Commissione interministeriale per le trattative con la Società. Cosa ha fatto questa Commissione?

Si è riunita, ha discusso, ha raccolto elementi, e poi si è accorta che era meglio avere prima il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che nei prossimi giorni dovrà pronunciarsi. Forse qualcuno s'illude di poter influire in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici per ottenere che il sabotaggio, invano tentato in via politica e amministrativa, riesca in linea tecnica.

Sia ben chiaro, e lo dico pubblicamente, che qualunque manovra di questo genere sarà da noi energicamente combattuta.

Conoscendo l'obiettività del supremo consesso del Ministero dei lavori pubblici ho piena fiducia nella serenità del suo giudizio e quindi nella approvazione del progetto. Ma anche dopo questa approvazione dovrà di nuovo riunirsi quella tale Commissione che è stata nominata da un anno e mezzo per le trattative con la Società. Quando finirà il suo lavoro? Neppure il Sottosegretario Focaccia, che tanto si è interessato di questo problema, ci ha detto quando ritiene che avrà termine ogni residua difficoltà con la Società francese, proprietaria della ferrovia. Osservo *per incidens* che questa società fin dal 1925 ha perduto la gestione della ferrovia e poi, valendosi del Trattato di pace, ha accampato dei diritti di risarcimento anche per il mancato lucro durante il periodo della gestione governativa. È molto dubbio che in proposito possa invocarsi il Trattato di pace da parte della Società francese, perchè il motivo del passaggio di gestione nel 1925 non fu politico ma tecnico: la gestione allora era passiva ed il servizio funzionava male. Perciò sono convinto che sia prudente aprire anche un'altra strada per uscire dal vicolo cieco in cui ci troviamo: presentare al Parlamento un disegno di legge per autorizzare l'inizio dei lavori indipendentemente dal consenso della Società, senza pregiudizio del regolamento dei rapporti finanziari da liquidarsi successivamente. Trattasi di un servizio di pubblico interesse che non può dipendere dal beneplacito di una società privata. Perciò concludo invitando il Governo a presentare un disegno di legge atto a risolvere la situazione. Se ciò non dovesse avvenire il collega Caso ed io prenderemmo l'iniziativa di tale proposta di legge. Ci auguriamo tuttavia che ciò non debba essere necessario nella fiducia che le difficoltà residue possano essere facilmente superate grazie alla nostra vigilanza e all'interessamento del Sottosegretario onorevole Focaccia che, fin

dalla sua assunzione all'alta carica di Governo, mi promise di risolvere il problema della ricostruzione della ferrovia alifana.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire tre miliardi » (2389).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire tre miliardi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VALMARANA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzata da parte del Tesoro, la somministrazione di lire tre miliardi all'Istituto Poligrafico dello Stato per l'aumento del patrimonio costituito all'Istituto stesso, a norma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e conferito poi all'Istituto medesimo con l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 22 settembre 1947, n. 1105. La suddetta somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dal disposto del precedente articolo 1 sarà fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1950-51 (4° provvedimento).

(*È approvato*).

Art. 3.

La sovvenzione del precedente articolo 1 viene esentata dalla trattenuta del 4 per ogni mille lire fissata dal n. 4 del titolo V, dell'allegato F, alla legge 17 luglio 1951, n. 575. Come del pari vengono esentati dalla predetta trattenuta tutti i pagamenti dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

GRISOLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Il Gruppo, a cui ho l'onore di appartenere e che in questo momento rappresento, esprime parere favorevole al presente disegno di legge. Colgo l'occasione per formulare il voto che il Governo voglia una buona volta riordinare concretamente e in modo permanente questo Istituto che, malgrado ogni campagna denigratoria di noti proprietari di private tipografie, ha tante benemerenze verso la vita nazionale per l'accurato lavoro che svolge con la collaborazione attiva ed encomiabile di tutto il personale.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Regolazione territoriale delle leggi per il Mezzogiorno » (2422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del senatore Tartufoli: « Regolazione territoriale delle leggi per il Mezzogiorno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALOMONE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Prego il Senatore Segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(*È approvato*).

Art. 2.

La disposizione della presente legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Propongo di sostituire alle parole : « all'atto della sua pubblicazione » le altre: « il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

SALOMONE, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè proposto dal Ministro e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione » (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Per accordi intervenuti tra la Presidenza e il Governo questo disegno di legge è rinviato alla seduta di venerdì prossimo.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 » (2255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Taviani.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da osservare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

CONVENZIONE

IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO del REGNO UNITO di GRAN BRETAGNA ed IRLANDA DEL NORD

Animati dalla volontà di collaborare nel campo sociale;

Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti Contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali dell'altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima;

Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti Contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

DEFINIZIONI E APPLICAZIONI

Art. 1.

Ai fini della presente Convenzione:

1° « Territorio » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Isola di Man;

2° « Cittadino » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;

3° « Legislazione » significa, a seconda dei casi, la legislazione dell'una o dell'altra Parte Contraente come specificata nell'articolo 2;

4° « Autorità competente » ed « Organismo di assicurazione » significano, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro della

Assicurazione nazionale, o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei Servizi sociali dell'Isola di Man;

5° « Lavoratore » significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte Contraente; « occupazione » significa occupazione in qualità di lavoratore, e « occupare » e « datore di lavoro » si riferiscono a tale occupazione;

6° « Pensione di vecchiaia » significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione del Regno Unito.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

a) per quanto riguarda il Regno Unito:

I) alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale e alla legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per l'Isola di Man, nonchè alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tali leggi, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, le malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;

II) alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro ed alla legge del 1948 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l'Isola di Man, concernenti regimi di assicurazione relativi a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alla legislazione:

I) sull'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

III) sull'assicurazione contro le malattie;

IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi;

V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;

VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto o di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I) a V);

VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applicherà ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1° del presente articolo.

3. La presente Convenzione non si applicherà agli atti legislativi che potranno essere emanati dall'una o dall'altra Parte Contraente per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti Contraenti.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

1. I cittadini di una delle Parti Contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte Contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

2. Salvo quanto stabilito nei capitoli 3 e 4 del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.

Art. 4.

La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero degli affari esteri dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Art. 5.

1. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applicherà la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte.

2. *a*) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nel territorio dell'altra Parte, si applicherà a tale cittadino la legislazione della prima Parte purchè la durata della sua occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i sei mesi.

Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla persona interessata si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione.

b) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte Contraente, nei suoi confronti si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale.

3. Le Autorità competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone.

4. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per

quanto riguarda la malattia, la maternità, l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sarà considerato:

a) per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternità, come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte;

b) per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia o lesione professionale determinatisi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subìta nel territorio dell'altra Parte.

5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternità ai sensi di detta legislazione, sarà considerata come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte.

Art. 6.

Fermo quanto disposto all'articolo 4:

a) quando un cittadino di una delle Parti Contraenti, occupato al servizio del proprio Governo ed assicurato ai sensi della propria legislazione, è inviato nel territorio dell'altra Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della prima Parte, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 5;

b) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, cui non si applicano le disposizioni della lettera *a*) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli è occupato.

Art. 7.

1. Ai fini del presente articolo « nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte » significa a seconda dei casi:

a) nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel territorio, come definito nel paragrafo 1 dell'articolo 1 del Regno Unito (escluse quelle navi o quei galleggianti il cui proprietario, o il cui proprietario armatore se vi è più di un proprietario, abbia la sede principale dei propri affari nella Repubblica d'Irlanda) o aeromobile registrato in detto territorio o nella Irlanda del Nord, il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi è più di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio);

b) nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile registrato in Italia.

2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applicherà nei suoi confronti la legislazione di questa Parte, come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalità, residenza e domicilio.

3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applicherà nei suoi confronti la legislazione della prima parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aereomobile fossero una nave o un aeromobile della prima Parte; la persona che pagherà la remunerazione sarà considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione.

4. Un cittadino di una o dell'altra Parte che è od è stato impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sarà considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell' ultima Parte.

5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una Parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalità che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave.

6. Le Autorità competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPITOLO 1.

Prestazioni in caso di disoccupazione, di malattia (compresa la tubercolosi) e di maternità.

Art. 8.

1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte Contraente, che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra, avranno diritto, unitamente alle persone riconosciute a carico, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio si sono trasferiti, a condizione che:

a) siano stati assicurati secondo la legislazione di tale Parte;

b) lo stato di disoccupazione o il parto si siano verificati o nel caso di prestazioni per malattia, questa sia stata contratta dopo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria nello stesso territorio;

c) raggiungano le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni nei confronti della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio si sono trasferiti: a questo scopo qualunque periodo durante il quale essi sono stati assicurati ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come periodo durante il quale gli stessi cittadini fossero stati assicurati ai sensi della legislazione della seconda Parte e qualunque contributo versato (o accreditato come versato) in loro favore ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come se fosse stato versato ai sensi della legislazione della seconda Parte salvo quanto disposto all'articolo 22.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non possono in nessun caso restringere qualsiasi diritto che detti cittadini, nonchè le persone riconosciute a carico, possano avere ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio essi si sono trasferiti.

3. I cittadini dell'una o dell'altra Parte che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra al solo scopo di essere curati di una malattia insorta o di una lesione subìta prima che essi lasciassero il territorio della prima Parte, continueranno ad avere diritto e riceveranno le prestazioni in denaro a carico dell'organismo assicuratore della Parte dal cui territorio provengono, durante il periodo in cui si trovano nel territorio della seconda Parte e per la durata che sarà loro concessa da detto Organismo assicuratore.

4. Qualora una donna che sia cittadina o moglie di un cittadino dell'una o dell'altra Parte partorisca nell'uno o nell'altro territorio, le prestazioni in denaro di maternità le saranno pagate dall'Organismo di assicurazione della Parte ai sensi della cui legislazione la donna o, nel caso che la prestazione sia richiesta in base all'assicurazione del marito, il marito versa i contributi al momento del parto o versò per ultimo i contributi prima di esso.

CAPITOLO 2.

Prestazioni per malattia di lunga durata e di invalidità.

Art. 9.

1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente sia stato assicurato, secondo la legislazione del Regno Unito, per le prestazioni di malattia di lunga durata e, secondo quella della Repubblica Italiana, per le prestazioni di invalidità, i periodi durante i quali il cittadino è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte sono sommati, salve le disposizioni di cui all'articolo 22, allo scopo di determinare il diritto alla prestazione.

2. Tale prestazione è a carico dell'Organismo di assicurazione competente della Parte la cui legislazione si applicava al cittadino al momento in cui la malattia di lunga durata o la sua invalidità è stata per la prima volta accertata sanitariamente.

Art. 10.

Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni nel termine massimo di un anno il pagamento della prestazione sarà ripreso dall'Organismo di assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purchè lo stato di malattia di lunga durata o di invalidità sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione della prestazione.

Art. 11.

Un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, il quale si trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.

Art. 12.

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione di invalidità ai sensi del presente capitolo.

Art. 13.

Agli effetti del presente titolo « Prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito » significa:

a) prestazione di malattia, rispetto a un periodo di interruzione della occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione, che diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni;

b) prestazione di malattia il cui pagamento è ripreso secondo le condizioni stabilite nell'articolo 10.

CAPITOLO 3.

Pensione di vecchiaia.

Art. 14.

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, il quale sia stato assicurato per la vecchiaia ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, presenti domanda di pensione all'Organismo di assicurazione di una Parte,

tale Organismo avvertirà quello dell'altra Parte. In tali casi ciascun Organismo di assicurazione:

a) allo scopo di decidere se detto cittadino abbia diritto alla pensione ai sensi della legislazione nazionale considererà, agli effetti della legislazione nazionale, il periodo durante il quale egli è stato assicurato ai sensi della legislazione dell'altra Parte e considererà altresì come versati (o accreditati come versati) a suo favore, agli effetti della legislazione nazionale, i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte, salve le disposizioni di cui all'articolo 22;

b) se da tale esame risulterà che il suddetto cittadino ha diritto ad una pensione ai sensi della legislazione nazionale, procederà al calcolo della pensione dovuto nel modo seguente: calcolerà in primo luogo la pensione che sarebbe spettata al cittadino interessato ai sensi della legislazione nazionale qualora tutti i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte fossero stati versati o accreditati ai sensi della legislazione nazionale. La pensione effettivamente dovuta all'interessato da ciascun Organismo di assicurazione sarà quella quota che si trova con l'intera pensione, come sopra calcolata, nello stesso rapporto in cui il totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi a suo favore, ai sensi della legislazione nazionale, si trova col totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi ai sensi della legislazione di entrambe le Parti.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:

a) la espressione contenuta nello stesso paragrafo « contributi versati o accreditati come versati in favore di un cittadino » dovrà essere intesa come contributi versati o accreditati come versati in favore del marito di una cittadina quando questa chieda una pensione di vecchiaia sulla base dell'assicurazione del marito;

b) i contributi versati (o accreditati come versati), in favore di un cittadino dell'una o dell'altra Parte ai sensi della legislazione del Regno Unito, che sono considerati come versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Repubblica Italiana, saranno inclusi, nel calcolo della pensione ai sensi di tale legislazione, come se fossero stati versati nella misura media dei contributi effettivamente versati (o accreditati come versati) in favore di detto cittadino ai sensi della legislazione medesima.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33.

4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte potrà avere diritto a ricevere, ai sensi dei precedenti paragrafi, sia una pensione dall'Organismo di assicurazione di una Parte, sia pensioni dagli Organismi di assicurazione di ambedue le Parti.

Art. 15.

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritto a una prestazione ai sensi dell'articolo 14 può scegliere di non avvalersi delle disposizioni di detto articolo. In tal caso le prestazioni, alle quali egli ha diritto ai sensi della legislazione di ciascuna Parte, saranno a lui pagate separatamente da ciascun Organismo di assicurazione competente, prendendo

in considerazione soltanto i periodi durante i quali detto cittadino è stato assicurato secondo la propria legislazione ed i contributi versati (o accreditati come versati) secondo la stessa legislazione.

2. Lo stesso cittadino avrà diritto ad esercitare una nuova opzione tra l'avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 14 e quelle di cui al presente articolo ogni qualvolta vi abbia interesse.

Art. 16.

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente che abbia diritto a una pensione di vecchiaia sita ai sensi della legislazione di una Parte, riceverà tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.

CAPITOLO 4.

Prestazioni alle vedove e agli orfani.

Art. 17.

Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenute negli articoli 14 e 16 si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica Italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.

CAPITOLO 5.

Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, di malattia o lesione professionale.

Art. 18.

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente abbia diritto ad una prestazione, incluso qualsiasi aumento per essa previsto o qualsiasi assegno addizionale, ai sensi della legislazione di una Parte per quanto concerne un infortunio sul lavoro, una malattia o una lesione professionale, e tali prestazioni gli fossero negate per la sua assenza dal territorio della stessa Parte detto cittadino avrà diritto e potrà ricevere tali prestazioni anche per tutto il tempo in cui rimarrà nel territorio dell'altra Parte.

2. Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per gli accertamenti medici, per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una delle suddette prestazioni.

CAPITOLO 6.

Disposizioni relative al pagamento delle prestazioni.

Art. 19.

1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte Contraente, il pagamento di una prestazione, o di una maggiorazione di prestazione per persone riconosciute a carico diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 2, è subordinato alla residenza di tali persone nel territorio di detta Parte, la stessa prestazione o maggiorazione di prestazione saranno pagate anche se le persone riconosciute a carico si trovino nel territorio dell'altra Parte.

2. Nel caso in cui una prestazione o una maggiorazione di prestazione fossero previste per un bambino, ovvero per una persona riconosciuta a carico che ha cura di un bambino, e subordinate alla residenza del bambino stesso in un territorio, la prestazione o la maggiorazione saranno corrisposte anche se il bambino risieda nell'altro territorio.

Art. 20.

1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai capitoli 2, 3, 4 e 5 del presente titolo una prestazione sia pagabile da parte di un Organismo di assicurazione di una Parte Contraente ad una persona che si trova nel territorio dell'altra Parte, il pagamento di detta prestazione è eseguito dal competente Organismo di assicurazione di tale Parte come agente del primo Organismo:

a) per quanto riguarda il Regno Unito nel caso di:

I) prestazioni per malattia di lunga durata;

II) pensioni di vecchiaia;

III) prestazioni alle vedova e agli orfani;

IV) rendite per infortunio sul lavoro o per malattie o lesioni professionali (incluse le rendite ai superstiti) concesse a titolo definitivo;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana nel caso di:

I) pensioni di invalidità;

II) pensioni di vecchiaia;

III) rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali (incluse le rendite ai superstiti).

2. In tutti gli altri casi la prestazione sarà pagata, alla persona che ha diritto a riceverla, dall'Organismo di assicurazione debitore.

Art. 21.

1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a*) dell'articolo 20, pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte *una tantum*, a mensilità posticipate.

2. Le questioni sorgenti in merito al diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a*) dell'articolo 20, pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorità competente del Regno Unito, dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorità, senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sarà definitiva.

Art. 22.

Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una e dell'altra Parte Contraente, fossero stati versati (o considerati come versati) contributi per uno stesso periodo, sarà tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1, lettera *c*) dell'articolo 8, del paragrafo 1, dell'articolo 9 e del paragrafo 1 dell'articolo 14, soltanto dei contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

Le Autorità competenti:

1° procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;

2° si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;

3° si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sulla applicazione della presente Convenzione.

Art. 24.

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si forniranno l'un l'altro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.

Art. 25.

1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte Contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.

2. È abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorità diplomatiche e consolari, di certificati ed altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 26.

Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte Contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmetterà, appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.

Art. 27.

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro e con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 28.

Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, o una delle persone riconosciute a carico, presenta all'Autorità competente di una di dette Parti o agli Organismi di assicurazione in applicazione della presente Convenzione, potrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Art. 29.

1. Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste dalla presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.

2. Quando l'Organismo di assicurazione di una Parte Contraente abbia effettuato, ai sensi della presente Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale Organismo potrà ritenersi liberato della sua obbligazione verso il primo Organismo quando questo ultimo sarà stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.

Art. 30.

Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Art. 31.

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 32, in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.

Art. 32.

Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, divengono pagabili per effetto delle disposizioni della stessa Convenzione, saranno corrisposte a partire dalla data nella quale esse divennero pagabili, qualora per esse sia presentata, entro detto periodo, regolare domanda e sia fornita una dichiarazione relativa al ritiro dall'occupazione; nel caso in cui la domanda e la dichiarazione non siano presentate entro detto termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 31.

Art. 33.

1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte Contraente, abbia lasciato il territorio, come definito al paragrafo 1 dell'articolo 1, del Regno Unito prima del 5 luglio 1948 ed abbia precedentemente ricevuto uno o più pagamenti per pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito, avrà diritto, se trovasi in Italia, a percepire tale pensione nella misura spettantegli ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo ed alle stesse condizioni come se egli si trovasse in detto territorio, purchè fornisca prova soddisfacente di identità.

2. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte abbia lasciato detto territorio prima del 5 luglio 1948 e avesse potuto, se non si fosse assentato dallo stesso territorio, ricevere, prima di tale data, pagamenti per pensioni di vecchiaia ai sensi della richiamata legislazione, avrà diritto a percepire tale pensione secondo le norme stabilite al paragrafo 1 del presente articolo, purchè, prima di lasciare l'anzidetto territorio, siano stati versati direttamente o per suo conto, successivamente al 1° luglio 1940, uno o più contributi nell'assicurazione per vecchiaia o, nel caso di una pensione il diritto alla quale sia stato acquisito da una donna sposata in virtù dell'assicurazione del proprio marito, siano stati versati contributi da o per conto del marito.

3. L'ammontare della pensione pagabile ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà determinato come segue:

a) se la pensione era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, l'ammontare sarà uguale a quello dovuto nel territorio medesimo nel momento in cui la pensione fu pagata l'ultima volta;

b) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, a causa di mancata o ritardata presentazione della domanda, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello cui il pensionato avrebbe avuto diritto al momento della sua partenza dal medesimo territorio;

c) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato l'anzidetto territorio perchè l'interessato o, nel caso di una donna pensionata a seguito dell'assicurazione del marito, il marito medesimo non aveva a quell'epoca raggiunto l'età pensionabile, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello che sarebbe stato pagato qualora lo stesso interessato (o il marito a seconda del caso) fosse rimasto nello stesso territorio fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte, assicurato ai sensi della legislazione del Regno Unito, ha lasciato l'anzidetto territorio prima del 5 luglio 1948 ed ha raggiunto l'età pensionabile dopo tale data, avrà diritto a che i contributi che furono versati (o accreditati come versati) a suo favore, dopo il 1° luglio 1940, ai sensi della stessa legislazione, siano presi in considerazione allo scopo di determinare il diritto alla pensione ai sensi della presente Convenzione purchè, entro il periodo di copertura stabilito dalla già citata legislazione, egli sia divenuto assicurato ed abbia continuato ad esserlo, fino al 5 luglio 1948, ai sensi della legislazione italiana.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni delle vedove e degli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.

Art. 35.

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà conferire un diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, qualora una prestazione – escluse quelle liquidate nel loro valor capitale – sia pagabile, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, per un evento per il quale le prestazioni stesse sono prevedute dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte Contraente, la prestazione stessa sarà pagata nonostante che l'evento per il quale essa è richiesta si sia verificato prima della data di entrata in vigore della Convenzione; e a questo proposito:

a) qualsiasi prestazione che sia stata sospesa o mai concessa per mancata richiesta o a causa dell'assenza dell'interessato dal territorio dell'una o dell'altra Parte, sarà corrisposta o liquidata e pagata, a seconda dei casi a partire da detta data ed ai sensi delle disposizioni della Convenzione;

b) qualsiasi prestazione che sia stata già calcolata sarà, se necessario, nuovamente calcolata, in base alle disposizioni della Convenzione, a partire da detta data, purchè non sia stata già liquidata nel suo valor capitale.

3. I periodi per i quali un cittadino dell'una o dell'altra Parte è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore prima della data di entrata in vigore della Convenzione, saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni della Convenzione medesima, salvo quanto disposto nell'articolo 33.

Art. 36.

1. Le Parti Contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere nell'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.

2. Se tali questioni non potranno essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

3. La decisione del collegio arbitrale o dell'arbitro, a seconda dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.

Art. 37.

Le Parti Contraenti concluderanno, se necessario, uno o più Accordi basati sui princìpi della presente Convenzione allo scopo di completare le disposizioni in essa contenute.

Art. 38.

Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di dette disposizioni.

Art. 39.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 40.

La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte Contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli.

FATTA in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1951 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
DE GASPERI

Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord
ANTHONY EDEN

CONVENTION

BETWEEN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE ITALIAN REPUBLIC ON SOCIAL INSURANCE

THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM of GREAT BRITAIN and NORTHERN IRELAND and the GOVERNMENT of the ITALIAN REPUBLIC,

Being resolved to co-operate in the social field,

Affirming the principle that the nationals of one Contracting Party should receive under the social insurance schemes of the other equal treatment with the nationals of the latter,

Desirous of giving effect to this principle and further of making arrangements whereby, in certain cases, the benefits of the social insurance schemes of each Contracting Party shall be granted to persons in the territory of the other,

Have agreed as follows:

PART I.

DEFINITIONS AND APPLICATION

Article 1.

For the purpose of the present Convention:

(1) « territory » means, in relation to the United Kingdom, England, Scotland, Wales and the Isle of Man, and, in relation to the Italian Republic, Italy;

(2) « national » means, in relation to the United Kingdom, a citizen of the United Kingdom and Colonies, and, in relation to the Italian Republic, an Italian citizen;

(3) « legislation » means, according to the context, the legislation of one (or the other) Contracting Party which is specified in Article 2;

(4) « competent authority » and « insurance authority » mean, in relation to the Italian Republic, respectively the Minister of Labour and Social Security and an Insurance Institute entrusted with the management of one or more Italian insurance schemes, whereas, in relation to the United Kingdom, the above-mentioned expressions both mean the Ministry of National Insurance (or, in the case of the Isle of Man, the Isle of Man Board of Social Services);

(5) « employed person » means a person who comes within the definition of an employed person (or of a person who is treated as an employed person) in the legislation of one (or the other) Contracting Party; « employment » means employment as an employed person, and the words « employ » and « employer » refer to such employment;

(6) « old age pension » means, in relation to the United Kingdom, an old age pension or a retirement pension as defined in the legislation of the United Kingdom.

Article 2.

(1) The provisions of the present Convention shall apply,

(*a*) in relation to the United Kingdom, to

(*i*) the National Insurance Act, 1946, the National Insurance (Isle of Man) Act, 1948, and the legislation in force before the 5th of July, 1948, which was replaced by those Acts, establishing insurance schemes in respect of unemployment, sickness, widowhood, orphanhood, old age and death and of the confinement of women, and

(*ii*) the National Insurance (Industrial Injuries) Act, 1946, and the National Insurance (Industrial Injuries) (Isle of Man) Act, 1948, establishing insurance schemes in respect of personal injury caused by industrial accident and of prescribed diseases and injuries due to employment;

(*b*) in relation to the Italian Republic, to the legislation providing for

(*i*) general insurance in respect of invalidity, old age and survivors,

(*ii*) insurance against industrial accidents and occupational diseases,

(*iii*) insurance against sickness,

(*iv*) insurance against tuberculosis,

(*v*) the physical and economic welfare of women workers in respect of maternity in so far as that legislation concerns the payment of benefits in cash to such women for pregnancy and child-birth,

(*vi*) special schemes of insurance for prescribed classes of employed persons (namely, for the staff of undertakings which have a concession to operate a public transport or telephone service, for the staff of agencies which have a contract to collect taxes and for seamen), in so far as such schemes relate to the risks and the benefits covered by the legislation set out in items (*i*) to (*v*) of this sub-paragraph,

(*vii*) unemployment insurance.

(2) The present Convention shall also apply to any legislation which has amended or supplemented, or which may in future amend or supplement, the legislation referred to in paragraph (1) of this Article.

(3) The present Convention shall not apply to legislation which may be enacted by either Contracting Party, extending to new classes of persons the insurance schemes mentioned in this Article, unless the Contracting Parties make an agreement to that effect.

PART II.

GENERAL PROVISIONS

Article 3.

(1) A national of one Contracting Party shall be subject to the obligations and shall enjoy the benefits of the legislation of the other Party under the same conditions as if he were a national of the latter.

(2) Subject to the provisions of Sections 3 and 4 of Part III, nothing in the present Convention shall be deemed to confer upon any person a right to be paid in respect of the same period benefits of the same kind under the legislation of both Parties.

Article 4.

The present Convention shall not apply to established members of the foreign service of either Contracting Party.

Article 5.

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, where a national of either Contracting Party is employed in the territory of one Party, the legislation of that Party shall, notwithstanding any provision there of to the contrary, apply to him; and contributions in respect of his employment shall not be payable under the legislation of the other Party.

(2) (*a*) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and in the service of an employer who has a place of business there, is sent in the course of his employment to work in the territory of the other Party, the legislation of the former Party shall apply to that national, provided that his employment in the latter territory is not expected to last for a period of more than six months. If, however, the employment should continue after such period, the legislation of the Party in whose territory the person concerned is employed shall apply to him.

(*b*) Where a national of either Party is employed by a transport undertaking in the operation of, or on, road or rail vehicles in the territory of one (or the other) Party, the legislation of the Party, in whose territory the transport undertaking has its head office, shall apply to him.

(3) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of paragraphs (1) or (2) of this Article shall not be applied to particular persons or classes of persons.

(4) Where a national of either Party is employed in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, he shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit for sickness, maternity, industrial accident or occupational disease or injury, under such legislation, be treated,

(*a*) in respect of sickness and maternity benefit, as if he were in the territory of the latter Party, and

(*b*) in respect of benefit for an industrial accident occurring or an occupational disease or injury contracted or received, during such employment, as if the accident had occurred, or the disease had been contracted or the injury had been received, in the territory of the latter Party.

(5) If a national of either Party and his wife are in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, his wife shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit to her in respect of maternity under such legislation, be treated as if she were in the territory of the latter Party.

Article 6.

Subject to the provisions of Article 4,

(1) Where a national of one Contracting Party, employed in its Government service and insured under its legislation, is sent to the territory of the other Party, the legislation of the former Party and also the provisions of paragraphs (4) and (5) of Article 5 shall apply to him;

(2) Where a national of either Contracting Party, other than a national to whom paragraph (1) of this Article applies, is employed by the diplomatic or consular establishments of one Party in the territory of the other, or is employed there by a diplomatic or consular officer of the former Party in his personal capacity, the legislation of the Party in whose territory that national in employed shall apply to him.

Article 7.

(1) For the purposes of this Article, « ship or aircraft of one (or the other) Party » means, according to the context,

(*a*) a ship or vessel whose port of registry is in United Kingdom territory as defined in paragraph (1) of Article 1 (other than a ship or vessel of which the owner, or managing owner if there is more than one owner, has his principal place of business in the Irish Republic), or an aircraft registered in the said territory or in Northern Ireland, of which the owner (or managing ovner if there is more than one owner) has his principal place of business in that territory,

(*b*) a ship or vessel flying the Italian flag, or an aircraft registered in Italy.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where a national of either Contracting Party ordinarily resident in the territory of one Party is employed on board any ship or aircraft of the other Party, the legislation of the latter shall apply to him, as if any condition relating to nationality, residence, or domicile were satisfied in his case.

(3) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and employed temporarily on board any ship or aircraft of the other Party, is paid remuneration in respect of that employment by some person who has a place of business in the territory of the former Party and who is not the owner of the ship or aircraft, the legislation of the former Party shall, in respect of that employment, apply to that national as if the ship or aircraft were a ship or aircraft of the former Party, and the person by whom the said remuneration is paid shall be treated as the employer for the purposes of such legislation.

(4) A national of either Contracting Party, who is or has been employed on board any ship or aircraft of one Party and who, in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, remains subject to the legislation of the other Party, shall for the purpose of any title to, or payment of, benefit under such legislation be treated as if he were or had been employed on board a ship or aircraft of the latter Party.

(5) A ship or vessel built in the territory of one Party for a person having his principal place of business in the territory of the other Party shall be

deemed to be a ship of the latter Party during the period which elapses between the beginning of the operation of launching and its registration or the completion of the formalities entitling it to fly the flag of any country, and the provisions of paragraph (3) of this Article shall apply as if the said person were the owner of the ship.

(6) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of the foregoing paragraphs shall not be applied to particular persons or classes of persons.

PART III.

SPECIAL PROVISIONS

SECTION 1.

Benefits in respect of Unemployment, Sickness (including Tuberculosis) and Maternity.

Article 8.

(1) A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, shall be entitled, together with his dependants, to receive the benefits provided for under the legislation of the latter Party in respect of unemployment, sickness (including tuberculosis) and maternity, provided that

(*a*) he has become insured under the legislation of the latter Party,

(*b*) the unemployment or the confinement occurs, or, in the case of sickness benefit, the illness is contracted, after he becomes insured under the legislation of the latter Party,

(*c*) he satisfies the conditions laid down by the legislation of the latter Party entitling persons to receive such benefits, and for this purpose any period during which he has been insured under the legislation of the former Party shall be treated as if it were a period during which he was insured under the legislation of the latter Party, and any contribution paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the former Party shall, subject to the provisions of Article 22, be treated as if it had been so paid or credited under the legislation of the latter Party.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall in any case restrict any right which the national concerned, or his dependants, may have under the legislation of the Party to whose territory he has gone.

(3) A national of either Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other for the specific purpose of being treated for a disease which was contracted, or a disablement which occurred, before he left the former territory, shall, while in the latter territory, remain entitled to and shall receive cash benefit for sickness from the insurance authority of the Party whose territory he has left, during such period as the insurance authority may allow.

(4) Where a woman, who is a national of either Party or the wife of such a national, is confined in the territory of one (or the other) Party, cash benefit for maternity shall be paid by the insurance authority of the Party under whose legislation the woman, or, in the case of a claim in respect of her husband's insurance, her husband, is paying contributions at the time of the confinement, or was last paying contributions before that time.

SECTION 2:

Benefits in respect of long-term Sickness and Invalidity.

Article 9.

(1) Where a national of either Contracting Party has been insured in respect of long-term sickness benefit under the legislation of the United Kingdom, and in respect of each benefit for invalidity under the legislation of the Italian Republic, the periods during which he has been insured and the contributions paid (or credited as paid) under the legislation of both parties shall, subject to the provisions of Article 22, be added together for the purpose of determining his right to benefit.

(2) Such benefit shall be payable by the insurance authority of the Party whose legislation applied to the national concerned at the time when the longterm sickness or invalidity was first medically certified.

Article 10.

If, after suspension or discontinuance of long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom or of cash benefit provided for by the legislation of the Italian Republic, the national concerned again becomes entitled to benefit within a period of one year, the payment of such benefit shall be resumed by the insurance authority responsible for the benefit originally granted, provided that the state of long-term sickness or invalidity is attributable to the disease or disablement in respect of which such benefit was previously granted.

Article 11.

A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, and who is either in receipt of long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom in respect of a disease or disablement which has been certified to be chronic prior to his departure, or is in receipt of cash benefit for invalidity provided for by the legislation of the Italian Republic, shall retain the right to such benefit, while he is in the latter territory, under the same conditions as would have applied had he remained in the former territory.

Article 12.

The competent authorities shall determine by agreement the methods of medical and administrative supervision of any national of either Party, who is in receipt of long-term sickness benefit or cash benefit by virtue of this Section.

Article 13.

For the purposes of this Part « a long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom » means

(*a*) sickness benefit, in respect of a period of interruption of employment as defined in that legislation, which becomes payable to a person after he has in that period become entitled to sickness benefit for three hundred and twelve days;

(*b*) sickness benefit payment of which is resumed under the conditions laid down in Article 10.

SECTION 3.

Old Age Pensions.

Article 14.

(1) Where a national of either Contracting Party, who has been insured for an old age pension under the legislation of both Parties, submits a claim for such a pension to the insurance authority of one Party, that insurance authority shall inform the insurance authority of the other Party. In these cases the insurance authority of each Party shall,

(*a*) for the purpose of deciding whether such national is entitled to a pension under the legislation of that Party, treat any period during which he was insured under the legislation of the other Party as a period during which he was insured under its own national legislation, and, subject to the provisions of Article 22, treat any contributions which have been paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the latter Party as contributions paid or credited under its own national legislation, and

(*b*) if the national is entitled to a pension under its own national legislation calculate the pension due to him in the following manner. It shall first calculate the pension that would have been due to the national concerned under its own national legislation if all the contributions paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the other Party had been paid or credited under its own national legislation. The pension actually due to the national concerned from the said insurance authority shall be that part of the pension so calculated which bears the same relation to the whole of the calculated pension as the total of all the periods for which contributions have been paid (or credited as paid) in respect of him under its own national legislation bears to the total of all the periods for which contributions have been so paid or credited under the legislation of both Parties.

(2) For the purpose of applying paragraph (1) of this Article,

(*a*) the expression in that paragraph « contributions paid (or credited as paid) in respect of a national » shall be deemed to mean contributions paid (or credited as paid) in respect of the husband of a national in those cases where the national concerned is a woman claiming an old age pension by virtue of her husband's insurance;

(*b*) where contributions have been paid (or credited as paid) in respect of a national of either Party under the legislation of the United Kingdom and are treated as having been so paid or credited under the legislation of the Italian Republic, they shall be deemed to have been paid at the average rate of the contribution in fact paid (or credited as paid) in respect of that national under the legislation of the Italian Republic.

(3) Effect shall be given to the provisions of Articles 31, 32 and 33 in applying paragraphs (1) and (2) of this Article.

(4) A national of either Party may be entitled to receive, by virtue of the preceding paragraphs of this Article, either a pension from the insurance authority of one of the two Parties or pensions from the insurance authorities of both Parties.

Article 15.

(1) A national of either Contracting Party may, at the time when his right to any benefit mentioned in Article 14 becomes established, choose not to take advantage of the provisions of that Article. In that case the benefit to which he is entitled under the legislation of each Party shall be paid to him separately by its insurance authority, and for this purpose it shall take into account only the periods during which he has been insured under its own legislation and the contributions which have been paid (or credited as paid) under that legislation.

(2) Such national shall be entitled to make a fresh choice between taking advantage of the provisions of Article 14 and those of this Article when it is in his interest to do so.

Article 16.

(1) Where a national of either Contracting Party is entitled to an old age pension under the legislation of one Party, he shall be entitled to receive such pension at the appropriate rate, while he is in the territory of the other Party.

(2) For the application of paragraph (1) of this Article, the provisions of the legislation of the United Kingdom respecting the earnings of the national concerned and of his wife shall be applied in Italy by the appropriate Italian insurance authority.

SECTION 4.

Benefits in respect of Widowhood and Orphanhood.

Article 17.

The provisions relating to old age insurance contained in Articles 14 and 16 shall apply (with such modifications as the differing nature of the benefits shall require) to the grant of a survivor's pension to the widow of a national

of either Contracting Party or for a child who has lost one or both parents; but they shall not apply to the grant of a pension under the legislation of the Italian Republic to a widower or for a child whose father is alive.

SECTION 5.

Benefits in respect of Industrial Accidents and Occupational Diseases or Injuries.

Article 18.

(1) Where a national of either Contracting Party would be entitled to any benefit (including any increase thereof or any additional allowance payable therewith) under the legislation of one Party in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury but for his absence from the territory of that Party, that national shall be entitled to and may receive such benefit in respect of any period during which he is in the territory of the other Party.

(2) The competent authorities shall co-operate in arranging for the medical examination, and in securing the medical and administrative supervision, of any person in receipt of benefit in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury.

SECTION 6.

Provisions relating to the payment of benefits.

Article 19.

(1) In all cases where under the legislation of one Contracting Party any benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a dependant (other than a child to whom paragraph (2) of this Article applies), if the dependant had been in the territory of that Party, such benefit or increase thereof shall be paid in cases where the dependant is in the territory of the other Party.

(2) In the case where a benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a child or in respect of a dependant having the care of a child, if such child were in one territory, such benefit or increase thereof shall be paid notwithstanding that the child is in the other territory.

Article 20.

(1) Where, under the provisions of Sections 2, 3, 4 and 5 of this Part, benefit in payable by an insurance authority of one Contracting Party to a person in the territory of the other Party, the payment will be made by the appropriate insurance authority of the latter Party as agent for the former authority,

(*a*) in relation to the United Kingdom, in the case of

(*i*) long-term sickness benefit,

(*ii*) old age pensions,

(*iii*) benefit for widowhood or orphanhood,

(*iv*) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents, or of occupational diseases or injuries, where such pensions have been finally assessed;

(*b*) in relation to the Italian Republic, in the case of

(*i*) cash benefit in respect of invalidity,

(*ii*) old age pensions,

(*iii*) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents or occupational diseases.

(2) In all other cases the benefit shall be paid to the person entitled to receive it by the insurance authority from which it is due.

Article 21.

(1) Any benefit specified in paragraph (1) (*a*) of Article 20, and payable in Italy in accordance with the provisions of that Article, may be paid, except in the case of a lump-sum payment, in arrear at monthly intervals.

(2) Any question as to the right to any benefit referred to in paragraph (1) (*a*) of Article 20 shall be determined by the competent authority of the United Kingdom after such enquiry and consultation as it may deem necessary. Its decision, without prejudice to the right to review such decion if new facts are brought to its notice, shall be final.

Article 22.

In so far as contributions have been paid (or credited as paid) under the legislation of both Contracting Parties in respect of the same period, account shall be taken, for the purpose of paragraph (1) (*c*) of Article 8, of paragraph (1) of Article 9 or of paragraph (1) of Article 14, of those contributions which were paid (or credited as paid) under the legislation of the Party in whose territory the person concerned was resident at the time.

PART IV.

MISCELLANEOUS PROVISONS

Article 23.

The competent authorities

(1) shall make such administrative arrangements, as may be required, for the application of the present Convention;

(2) shall communicate to each other information regarding any measures taken by them for the application of the Convention; and

(3) shall communicate to each other information regarding any changes made in their legislation, which affect the application of the Convention.

Article 24.

The competent authorities and the insurance authorities shall furnish one another assistance in the application of the present Convention as if the matter were one affecting the application of their own insurance schemes.

Article 25.

(1) The benefit of any exemption from legal dues, charges and fees, provided for in the legislation of one Contracting Party in respect of any certificate or other document, shall be extended in relation to any certificate or other document required for the purpose of applying the legislation of the other Party.

(2) Any requirement imposed by the legislation of either Party relating to the legalisation or authentication by its diplomatic or consular officials of any certificate or other document shall be waived in connection with any certificate or other document which has to be produced for the purpose of applying the present Convention.

Article 26.

Any claim, notice or appeal which should have been presented to the insurance authority of one Contracting Party, but which is in fact presented to the insurance authority of the other Party, shall be treated as if it had been presented to the insurance authority of the former Party. In such cases, the insurance authority of the latter Party shall, as soon as possible, transmit the claim, notice or appeal to the insurance authority of the former Party.

Article 27.

The competent authorities and the insurance authorities may correspond in their own official language directly with one another or with any person concerned (or his legal representative) in regard to the application of the present Convention.

Article 28.

Any claim or document, presented by a national of either Contracting Party or his dependants to the competent authorities of one Party or to their insurance authorities pursuant to the present Convention, may be written in the official language of the other Party.

Article 29.

(1) Payment of any benefit in accordance with the provisions of the present Convention may be made in the currency of the Contracting Party whose insurance authority makes the payment.

(2) Where the insurance authority of one Contracting Party has, under the present Convention, paid any benefit in the currency of that Party on behalf of the insurance authority of the other Party, the latter authority shall discharge its liability to the former authority by repaying in the currency of the former Party the exact amount of the benefit so paid.

Article 30.

The competent authorities or the insurance authorities may, in the event of a disagreement regarding responsibility for the payment of any benefit referred to in the present Convention, make provisional payments to the person concerned pending the settlement of the disagreement.

Article 31.

The competent authorities shall, subject to the provisions of Article 32, determine by agreement in what manner and within what times claims and notices of retirement may be made or given in relation to any old age pension referred to in the present Convention and the date from which any such pension shall be payable.

Article 32.

A United Kingdom old age pension, which within a period of six months after the entry into force of the present Convention becomes payable by virtue of its provisions, shall be paid from the date on which it becomes so payable, if, within the said period, the claim therefore is made and any relevant notice of retirement is given. If, within the said period, the claim is not made or any such notice is not given, the provisions of Article 31 shall apply.

Article 33.

(1) In any case where a national of either Contracting Party left United Kingdom territory, as defined in paragraph (1) of Article 1, before the 5th July, 1948, and had previously received one or more payments of old age pension under the legislation of the United Kingdom, he shall be entitled, if he is in Italy, to draw such a pension at the rate prescribed in paragraph (3) of this Article appropriate to him, and on the same conditions as if he were in the said territory, provided that he furnishes satisfactory evidence of identification.

(2) In any case where a national of either Party left the said territory before the 5th July, 1948, and would have been able, but for his absence from that territory, to receive, before that date, payments of old-age pension under the said legislation, he shall be entitled to draw such a pension on the conditions set out in paragraph (1) of this Article, provided that, before he left the said territory, one or more contributions in respect of insurance for such

a pension had been paid since the 1st July, 1940, by or in respect of him (or, in the case of a pension the right to which is acquired by a married woman by virtue of her husband's insurance, by or in respect of her husband).

(3) The rate of pension payable under the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall be determined as follows:

(*a*) if the pension was paid before the pensioner left the said territory, the rate shall be the rate applicable in the territory at the time when the pension was last paid;

(*b*) if the pension was not paid before the pensioner left the said territory by reason of delay in making, or failure to make, a claim, the rate shall be the rate of pension to which the pensioner was entitled immediately before his leaving the said territory;

(*c*) if the pension was not paid before the pensioner left the said territory because the pensioner (or her husband, as the case may be) had not then attained pensionable age, the rate shall be the rate at which the pension would have been paid had the pensioner remained in the said territory until the pensioner (or her husband, as the case may be) attained that age.

(4) Where a national of either Party insured under the legislation of the United Kingdom left the said territory before the 5th July, 1948, and attained pensionable age after that date, he shall be entitled to have any contribution which was paid (or credited as paid) after the 1st July, 1940, in respect of him under that legislation, taken into account for the purpose of determining his right to a pension under the present Convention, provided that, within the period during which he was regarded under that legislation as having continued to be insured, he became insured and continued to be insured, until the 5th July, 1948, under Italian legislation.

Article 34.

The provisions of Article 31, 32 and 33 shall apply in relation to benefits in respect of widowhood and orphanhood subject to such modifications as the differing nature of such benefits shall require.

Article 35.

(1) No provision of the present Convention shall confer a right to receive any payment of benefit for a period before the date of the entry into force of the Convention.

(2) Subject to paragraph (1) of this Article, where a benefit (other than a lump-sum payment) is payable in accordance with the provisions of the Convention in respect of an event for which benefit is provided for under the legislation of either Contracting Party, it shall be paid notwithstanding that the event in respect of which the benefit is claimed occurred before the date of the entry into force of the Convention, and for this purpose.

(*a*) any benefit which has been either suspended or never awarded because the person concerned has not made a claim or is absent from the

territory of either Party shall, from that date, be paid or determined and paid, as the case may be, in accordance with the provisions of the Convention;

(*b*) any benefit which has been determined shall, where necessary, be determined afresh from that date, in accordance with the provisions of the Convention, provided that its capital value has not been liquidated.

(3) Any period during which a national of either Party has been insured before the date of the entry into force of the Convention and also the contributions which have been paid (or credited as paid) in respect of that national before that date shall, subject to the provisions of Article 33, be taken into account for the purpose of determining the right to benefit in accordance with the provisions of the Convention.

Article 36.

(1) The Contracting Parties shall endeavour to resolve by negotiation any disagreement which may arise as to the interpretation or application of the present Convention.

(2) If any such disagreement cannot be resolved by nagotiation within a period of three months from the commencement of the negotiation, the disagreement shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties, or, in default of such agreement within a further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of either Party by the President of the International Court of Justice.

(3) The decision of the arbitral body, or arbitrator, as the case may be, shall be accepted as final and binding.

Article 37.

The Contracting Parties shall, where necessary, conclude one or more agreements based on the principles of the present Convention for the purpose of supplementing its provisions.

Article 38.

In the event of the termination of the present Convention, any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained and negotiations shall take place for the settlement of any rights then in course of acquisition by virtue of those provisions.

Article 39.

The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in Rome as soon as possible. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

Article 40.

The present Convention shall remain in force for a period of one year from the date of its entry into force. Thereafter it shall continue in force from year to year unless it is denounced in writing three months before the expiry of any such yearly period.

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention and affixed thereto their seals.

DONE in duplicate at Rome the 28th day of November 1951 in the English and Ialian languages, both texts being equally authoritative.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ANTHONY EDEN

For the Italian Republic
DE GASPERI

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951 » (2267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore e non essendo presenti nè il Presidente nè i Vice Presidenti della Commissione, il disegno di legge è rinviato alla seduta di venerdì prossimo.

Oggi seduta pubblica alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,30).

Dott MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti